SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

VENERDÌ 5 DICEMBRE 1969

(29^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione congiunta; approvazione degli articoli, con stralcio

dell'articolo 5, del disegno di legge (1):

« Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonchè provvidenze varie in materia di finanza locale » (909) (Approvato dalla Camera dei deputati):

rinvio della discussione dei disegni di legge:

- « Assunzione da parte dello Stato del pagamento del residuo debito dei mutui contratti dai comuni e dalle province al 31 dicembre 1968, nonchè di quelli da contrarre per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci, dei disavanzi di gestione delle aziende municipali e provinciali e dei disavanzi di amministrazione fino all'esercizio 1968 » (297) (D'iniziativa dei senatori Borsari ed altri);
- « Riassetto dei bilanci delle aziende municipalizzate di trasporto » (360) (D'iniziativa dei senatori Bertoli ed altri);

proposta di assorbimento del disegno di legge:

« Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province » (376) (D'iniziativa dei senatori Maccarrone Antonino ed altri):

PRESIDENTE	. Pag.	368,	378, 379,	380, 382, 383
387,	388, 390,	391,	392, 400	, 401, 405, 410
Anderlini				391
BANFI				382, 401
Bertoli .			373, 377	, 387, 390, 392
Bosco, mini	stro delle	finar	ıze	. 386, 388, 405
Bosso				. 383, 400, 401
Buzio			378	, 386, 387, 391
CIFARELLI .				381
Fossa				378, 391
				371, 401
MACCARRONE	Antonino	374,	376, 377,	378, 379, 383
	384,	386,	387, 388,	389, 392, 410
OLIVA, relat	tore		381, 383	, 386, 387, 390
			391	392, 405, 410
Picardi, sottosegretario di Stato per il te-				
soro	369,	371,	373, 374	, 376, 377, 378
				379, 384, 389
				399, 401, 410
SEGNANA .				388

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Albertini, Andò, Antonini, Banfi, Belotti, Bertoli, Bosso, Buzio, Cerami, Cifarelli, De Luca, Formica, Fortunati, Fossa, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Medici, Oliva, Pirastu, Segnana, Stefanelli e Zugno.

⁽¹⁾ L'articolo 5 stralciato costituirà il disegno di legge n. 909-bis con il titolo: « Disposizioni transitorie in materia di personale degli enti locali e delle aziende municipalizzate ».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Corrias Efisio è sostituito dal senatore Treu, il senatore Parri dal senatore Anderlini, il senatore Pennacchio dal senatore Murmura, il senatore Pozzar dal senatore Ricci.

Intervengono i ministri dell'interno Restivo e delle finanze Bosco e i sottosegretari di Stato per l'interno Sarti, per le finanze Borghi e per il tesoro Picardi.

B U Z I O, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione congiunta;

- approvazione degli articoli, con stralcio dell'articolo 5, del disegno di legge (1)
- « Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonchè provvidenze varie in materia di finanza locale » (909) (Approvato dalla Camera dei deputati);

rinvio della discussione dei disegni di legge:

- « Assunzione da parte dello Stato del pagamento del residuo debito dei mutui contratti dai comuni e dalle province al 31 dicembre 1968, nonchè di quelli da contrarre per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci, dei disavanzi di gestione delle aziende municipali e provinciali e dei disavanzi di amministrazione fino all'esercizio 1968 » (297), d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri;
- « Riassetto dei bilanci delle aziende municipalizzate di trasporto » (360), d'iniziativa dei senatori Bertoli ed altri:
- proposta di assorbimento del disegno di legge:
- « Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle

province » (376), d'iniziativa dei senatori Maccarrone Antonino ed altri

- PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, dei disegni di legge:
- « Assunzione da parte dello Stato del pagamento del residuo debito dei mutui contratti dai comuni e dalle province al 31 dicembre 1968, nonchè di quelli da contrarre per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci, dei disavanzi di gestione delle aziende municipali e provinciali e dei disavanzi di amministrazione fino all'esercizio 1968 », d'iniziativa dei senatori Borsari, Maccarrone Antonino, Fabiani, Gianquinto, Bertoli, Illuminati, Li Causi, Secchia, Venanzi, Fortunati, Antonini, Pirastu, Stefanelli, Soliano, Aimoni e Abenante;
- « Riassetto dei bilanci delle aziende municipalizzate di trasporto », d'iniziativa dei senatori Bertoli, Maccarrone Antonino, Borsari, Fabiani, Maderchi, Cavalli e Fabretti;
- « Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province », d'iniziativa dei senatori Maccarrone Antonino, Borsari, Bertoli, Fabiani, Soliano, Pirastu, Li Causi, Aimoni, Fortunati, Gianquinto, Illuminati, Secchia, Stefanelli, Venanzi, Adamoli, Perna, Piovano, Papa e Fabbrini;
- « Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonchè provvidenze varie in materia di finanza locale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, la discussione si concluse nella seduta del 26 novembre scorso, con riserva di replica da parte del relatore e dei rappresentanti del Governo. Il relatore, senatore Oliva, ha replicato nella seduta del 28 novembre successivo e la Commissione, dopo lunga discussione, convenne sull'opportunità di ascoltare non soltanto il rappresentante del Tesoro, ma anche il Ministro dell'interno soprattutto in merito alle questioni connesse agli articoli 5 e 7 del disegno di legge n. 909.

Ciò per togliere ai nostri lavori la spada di Damocle sospesa sugli stessi, spada consistente nel preannunciato esercizio del diritto di revoca della sede redigente e resti-

⁽¹⁾ L'articolo 5 stralciato costituirà il disegno di legge n. 909-bis con il titolo: « Disposizioni transitorie in materia di personale degli enti locali e delle aziende municipalizzate ».

tuzione alla Commissione dei disegni di legge in sede referente. Per uscire dallo stato di incertezza è necessario, dunque, giungere ad una chiara intesa fra il Governo e i colleghi che non sono d'accordo con le norme di cui ai due articoli citati.

Il ministro Restivo, che era qui presente alle 9,30, mi ha comunicato che potrà intervenire ai nostri lavori verso le ore 11, dopo aver assolto ad un impegno con il Presidente della Repubblica; anche il ministro delle finanze Bosco mi ha annunciato ieri sera che interverrà alla seduta.

Comunico infine che la 1^a Commissione ha espresso in data di ieri il seguente parere sul disegno di legge n. 909:

« La 1ª Commissione del Senato, pur apprezzando gli sforzi compiuti col disegno di legge in titolo che trasferisce ai comuni ed alle province una notevole parte di entrate, che migliora il sistema di corresponsione dei mutui, che determina per le compartecipazioni a tributi erariali parametri più idonei alle esigenze di riequilibrio delle differenze geo-economiche, che pone in atto sistemi di accertamento validi ad impedire frodi ed evasioni, che risolve la controversa questione degli oneri per i dipendenti dalle soppresse scuole di avviamento professionale, auspica un provvedimento definitivo e completo sia in ordine ai compiti, alle funzioni, agli organi di controllo degli enti locali, sia in relazione alla loro autonomia finanziaria e fiscale, onde rendere la legislazione conforme al disposto costituzionale ed al ruolo insostituibile dei comuni e delle province, ai fini dello sviluppo dello Stato pluralista.

Nel merito del provvedimento, esprime a maggioranza di adeguare alle norme costituzionali — nel senso di riconoscere il carattere originario e prevalente delle autonomie locali rispetto ai poteri centrali — gli articoli 5, 6 e 7 (mentre una parte dei commissari ne ha auspicato l'integrale soppressione) nonchè di provvedere anche per il 1970 alla compensazione delle perdite subite dai comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino (confrontare il combinato disposto degli articoli 8, 22 e 14) ».

P I C A R D I , sottosegretario di Stato per il tesoro. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Devo preliminarmente ringraziare gli oratori intervenuti nel dibattito e in modo particolare il relatore sia per la relazione svolta sia per la replica, che agevola molto il mio compito. Ringrazio sia coloro che hanno manifestato adesione alla approvazione del provvedimento, come gli onorevoli Segnana, Buzio e Banfi, sia coloro che hanno mosso delle critiche a volte severe — vorrei dire molto severe e, a mio modo di vedere, ingiustificatamente severe —, come gli onorevoli Li Vigni e Maccarrone.

Quando si svolgono discussioni su disegni di legge importanti, come quello in esame, molto spesso si dà la prevalenza alle critiche ignorando la parte positiva contenuta nelle norme. È perciò forse opportuno dare uno sguardo sintetico, ma panoramico, alla situazione finanziaria degli enti locali e porre in rilievo lo scopo del provvedimento. Indubbiamente vi sono cause di carattere generale che hanno aggravato il già precario equilibrio finanziario degli enti locali, come l'aumento dei servizi e dei loro costi, lo spostamento di popolazioni con conseguente aggravio dei costi dei servizi, senza una riduzione proporzionale delle spese nelle sedi di origine dello spostamento. D'altra parte, lo stesso impegno degli amministratori di fronte alle esigenze sempre crescenti ha trovato possibilità di non avere remore in un clima psicologico particolare — che indubbiamente si crea e si è creato in cui era preminente ed urgente la soluzione dei nuovi problemi che vengono così improvvisamente alla ribalta e che reclamano urgentemente una soluzione.

In definitiva, però, la crisi che oggi attraversano gli enti locali possiamo ben considerarla una crisi di crescenza, poichè deriva dallo sviluppo delle condizioni generali del nostro Paese. A chi ha sostenuto e va sostenendo che si sarebbe già dovuto provvedere all'adeguamento delle strutture degli enti locali alla situazione attuale, potrei rispondere che non è stato possibile fare più di quanto si sia fatto poichè i termini della nostra evoluzione si sono venuti delineando e consolidando progressivamente, in

parallelo con lo sviluppo della nostra economia. La crisi degli enti locali preoccupa — e giustamente — tutto lo schieramento politico nazionale, e certamente soluzioni concrete sarebbero già state adottate se le condizioni necessarie lo avessero permesso.

È da precisare, però, che lo Stato non è stato assente in questi ultimi anni e non ha trascurato di fare tutto il possibile a favore dei comuni e delle province. Voglio ricordare che esso già interviene per l'integrazione dei bilanci deficitari, per l'attribuzione agli enti locali di quote di talune imposte erariali, per la concessione di sussidi e contributi. Se però dicessi che questi interventi dello Stato sono sufficienti per risolvere i problemi degli enti locali, direi evidentemente una cosa non esatta.

Questi apporti dello Stato agli enti locali dimostrano tuttavia che il Parlamento e il Governo non sono rimasti insensibili di fronte alle esigenze degli stessi.

La politica economica sin qui condotta dal Governo, con l'approvazione del Parlamento, ha permesso di raggiungere indubbiamente livelli di produzione e di redditi mai finora conseguiti nel nostro Paese ed oggi possiamo affrontare problemi assai rilevanti, riforme come quelle delle pensioni e della scuola che comportano oneri finanziari rilevantissimi, senza compromettere le strutture del nostro sistema produttivo; e ciò è indubbiamente una conseguenza positiva della politica economica fin qui adottata.

È stato anche sostenuto che « il problema della finanza locale e di una ripresa dell'iniziativa degli enti locali non è affatto secondo alla soluzione di altri problemi ». Io devo dire che la questione è importantissima, ma desidero anche affermare, senza possibilità che la mia affermazione possa dare adito ad equivoci, che il problema della finanza locale riveste, per il Governo, una notevolissima importanza e il disegno di legge che stiamo discutendo mi pare mostri ampiamente che vi è una decisa volontà di agire in questo settore.

Accade di frequente però — anzi, vorrei dire, normalmente — che ogni provvedimento di un certo impegno e di grande interesse acquisti carattere prioritario. Costituiscono problemi prioritari la riforma delle pensioni e quella della scuola, l'eliminazione della disoccupazione e la sistemazione dell'agricoltura, la regolamentazione urbanistica e la sistemazione idrogeologica del territorio nazionale, la riforma tributaria e quella della finanza locale, e così via.

Questi indubbiamente sono problemi di una importanza eccezionale, ma non è facile considerarli prioritari tutti insieme, contemporaneamente, da chi, come il Governo, deve tener conto delle effettive possibilità esistenti nel Paese: solo progressivamente possono essere accolte le varie istanze della nostra società.

Per la finanza locale, il Governo, se ne avesse avuta la possibilità, avrebbe già definito la questione in via permanente; ciò non è stato realizzabile fino a questo momento non solo per ragioni di ordine finanziario, ma anche perchè tutta la questione va inquadrata con la riforma del sistema tributario nazionale, e ciò è già stato ampiamente rilevato in questa Commissione.

Il provvedimento in esame perciò non ha, nelle intenzioni del Governo, carattere definitivo; esso vuole solo costituire un ulteriore intervento dello Stato per alleggerire la situazione finanziaria dei comuni e delle province. Il disegno di legge in questione prevede dei notevoli apporti finanziari a favore degli enti locali; anche l'istituzione di un adeguato sistema creditizio è volto ad alleggerire la posizione difficile nella quale indubbiamente versano gli enti locali.

Tuttavia questi nuovi apporti non sortiranno alcun effetto positivo se all'incremento delle entrate non si unirà la stabilizzazione delle spese correnti degli enti stessi. Ecco perchè nel provvedimento sono previste alcune limitazioni che ci si ostina a voler considerare lesive dell'autonomia dei comuni e delle province, ma che in realtà hanno solo lo scopo di migliorare la loro posizione finanziaria.

Il provvedimento reca provvidenze a sostegno delle finanze dei comuni e delle province con una spesa crescente a carico del bilancio dello Stato, che per il solo anno 1970 ammonta complessivamente a 133 miliardi di lire. Esso contiene tra l'altro una

nuova disciplina in materia di credito agli enti locali.

Mi pare inutile dilungarmi sulla impostazione del credito giacchè la materia è già ampiamente trattata dalla relazione che accompagna il disegno di legge. Se tuttavia le nuove disposizioni sul credito sono importanti per il miglioramento della spesa - e su esse tornerò in sede di replica alle critiche che sono state rivolte da alcuni senatori intervenuti nella discussione —, una maggiore attenzione meritano le provvidenze cui ho accennato in precedenza, perchè queste, incidendo considerevolmente sulle entrate correnti, avviano quel processo diretto a invertire la tendenza dello squilibrio tra entrate e spese che fin qui ha caratterizzato il peggioramento della situazione economico-finanziaria degli enti locali.

Sono da ricordare le norme finanziarie che incidono positivamente sul fondo per la concessione agli enti locali con bilancio deficitario di contributi in capitale, l'aumento delle quote di compartecipazione degli enti locali al gettito dell'IGE, il rimborso ai comuni delle spese per la scuola dell'obbligo, la compensazione ai comuni della perdita di entrata subita a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, disposta con legge 18 dicembre 1969, per un importo di 44 miliardi. A dette provvidenze occorre aggiungere i trasferimenti tributari a partire dal 1971, che riguardano l'imposta di fabbricazione sulla benzina per un ammontare di 120 miliardi, l'aumento da un terzo a due quinti della compartecipazione al gettito delle tasse automobilistiche, l'incremento annuo del fondo per la concessione agli enti locali con bilancio deficitario di contributi in capitale, la devoluzione dello 0,75 per cento dell'IGE in favore dei comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti, per un importo di 10 miliardi circa. I detti trasferimenti miglioreranno le entrate degli enti locali nel 1971 per un importo di 169 miliardi. Le cifre citate danno una indicazione precisa del notevole sforzo finanziario che lo Stato sosterrà in favore delle amministrazioni locali.

Ho voluto fare queste brevissime considerazioni perchè molto spesso la polemica sovrasta e offusca i lati positivi di un provvedimento come questo, che ha una importanza notevole e una finalità da non doversi sottovalutare. Si tratta sì, infatti, di una legge atta a fronteggiare una situazione transitoria, perchè l'assetto definitivo potrà aversi con la riforma della intera finanza pubblica e con la creazione delle Regioni, ma non fine a se stessa, così come è stato detto in quest'Aula, in quanto persegue l'obiettivo di un inserimento nella riforma generale della finanza, ponendo gli enti locali, in prospettiva, nella condizione di essere in grado, a partire soprattutto dal 1971, di ottenere il risanamento con l'accresciuta partecipazione alle imposte dinamiche, con l'assetto della posizione debitoria e il riequilibrio tra entrate e spese. In questo senso il provvedimento può essere considerato una legge-ponte, ma con un pilastro ben visibile e solido al di là dell'arcata del ponte, così come si esprimeva il senatore Li Vigni.

L I V I G N I . Beato lei che lo vede quel pilastro!

PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro. La creazione delle Regioni e la riforma fiscale non sono in discussione nè potranno trovare un qualsiasi ostacolo nella approvazione del provvedimento al nostro esame, chè anzi proprio alla Camera fu necessario armonizzare l'articolo 10 di questo disegno di legge con l'articolo 12 del provvedimento sulla finanza regionale (n. 1807 -Camera) e la Commissione finanze e tesoro dell'altro ramo del Parlamento ha dato il parere alla Commissione di merito (Bilancio) perchè modificasse l'articolo 12 citato, altrimenti le province avrebbero in un periodo transitorio di due-tre anni perduto un certo ammontare di entrate. Quindi una certa armonizzazione, per quanto è stato possibile, è stata fatta, ma sarà realizzata appieno allorquando la legge sulla riforma fiscale sarà divenuta operante. Direi anzi che la creazione delle Regioni richiede e postula — quasi come indispensabile presupposto — l'esistenza di enti locali vitali ed efficienti dal punto di vista economico-finanziario, in ossequio anche al precetto costituzionale. Gli onorevoli senatori ricorderanno che l'articolo 129 della Costituzione definisce le province e i comuni come circoscrizioni di decentramento anche regionale. Ciò è da tener presente perchè se province e comuni si presentassero nell'ambito regionale asfittici sotto il profilo economico-finanziario, evidentemente l'autonomia diventerebbe parola vana. Si tratta per gli enti locali di crisi finanziaria non di carattere istituzionale, senatore Li Vigni. È vero che il potere di questi enti emana dal suffragio popolare, ma non è men vero che la loro autonomia è quella voluta dalla Costituzione, la quale parla di « enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni ».

Il discorso sull'autonomia ci porterebbe evidentemente assai lontano in questa discussione, ma non è certo possibile e concepibile una difesa delle autonomie locali esclusivamente sugli spalti del contenimento della spesa pubblica, così come è stato fatto qui. L'autonomia in generale di qualsiasi ente è possibile solo quando vi sia autosufficienza finanziaria. Tutti gli strumenti che a mio modesto modo di vedere si possono adottare per raggiungere questo traguardo sono altrettanti incentivi al raggiungimento di una sana autonomia.

Del resto, la realtà dell'autonomia locale è assai complessa e diversificata. Vi è infatti una realtà costituzionale, cui accennavo un momento fa, in riferimento alla autonomia concessa dalla Costituzione nell'ambito dei principi fissati da leggi della Repubblica; ma vi è anche una realtà geo-economica che è molto diversa, in quanto esiste tra ente ed ente un divario economico e geo-civile che differenzia sostanzialmente le varie zone del nostro Paese; e vi è infine una disparità di scelte amministrative di cui bisogna pure tener conto, che è molto diversificata nelle singole regioni, per cui molto spesso è difficile l'adozione di un metro comune da poter sar valere nella generalità dei casi.

In questa situazione la necessità di contenere per gli enti deficitari la spesa per un periodo limitato di tempo (così come è stato fatto per la legge speciale per Napoli, che un certo effetto l'ha pure avuto) non può e non deve essere considerata come un atto di mortificazione dell'autonomia locale, ciò che è ben lungi dalle intenzioni sia del Governo sia della maggioranza che ha approvato il provvedimento alla Camera. Peraltro è solo da sottolineare che queste norme limitative sono dettate solo per gli enti a bilancio deficitario.

Prima di passare a punti più specifici toccati dalla polemica, mi sembra opportuno rilevare la palese contraddizione tra l'affermazione che qui è stata fatta, secondo la quale la causa principale del dissesto finanziario degli enti locali sia da ricercarsi non « nella lievitazione della spesa », ma « nella contrazione persistente e paurosa delle entrate », e la conclusione di questo discorso. Orbene, una simile affermazione avrebbe dovuto portare alla conclusione della necessità di approvare al più presto possibile lo attuale provvedimento, che come ho detto in precedenza mira proprio a incrementare le entrate con una serie di trasferimenti ai comuni di quote delle imposte dinamiche. anche se dilazionati nel tempo. Già alla Camera è emerso questo discorso, e quando in quella sede si è parlato della iniziativa presa nella precedente legislatura che aveva trovato concretizzazione nel disegno di legge n. 4361, accantonato successivamente in seguito a lunga discussione, si è riconosciuto anche da parte comunista che l'attuale disegno di legge è molto diverso perchè (a parte l'accantonamento di molte delle questioni più spinose contenute nel precedente provvedimento e l'eliminazione di tutte quelle norme che avevano creato le maggiori difficoltà) - ricordo l'espressione testuale — esso presenta « una fascia più consistente di trasferimenti ai comuni di quote di imposte dinamiche, anche se dilazionate nel tempo ».

A parte il rilievo fatto da qualche collega sul bicameralismo — la cui esigenza e utilità nessuno mette in dubbio, neppure di fronte all'urgenza del caso in esame — sono stati ripetuti qui gli stessi argomenti trattati nell'altro ramo del Parlamento, per cui se dovessimo stabilire *a priori* che anche in questas ede intendiamo percorrere un analogo cammino, potremmo senz'altro convenire sulla inopportunità di discutere il

testo approvato dalla Camera, che richiederebbe nella migliore delle ipotesi un altro anno di lavoro; per cui i disavanzi, che secondo qualche oratore sono passati da 420-450 a 620-650 miliardi, peggiorerebbero ulteriormente e ciò dimostrerebbe l'inutilità del provvedimento. Si capisce che i disavanzi vanno sempre aumentando, ma, se noi non provvediamo neppure a fare quello che è nelle nostre possibilità, è evidente che ci troveremo in una situazione sempre più difficile da risolvere.

Nel richiamo storico del disegno di legge proposto dal Governo fin dalla passata legislatura si è tralasciato però di ricordare, come almeno in parte fu fatto nell'altro ramo del Parlamento, ove pure si obiettò sull'inadeguatezza dell'iniziativa legislativa, che il testo originario era basato sull'ampliamento della platea impositiva sui consumi ed era diretto ad assicurare una maggiore entrata a favore degli enti locali, per un ammontare complessivo di 80 miliardi. Il testo attuale, abbandonando invece il ritocco delle imposte di consumo, assicura una entrata più che triplicata: 278,5 miliardi nel 1971, suscettibile di incremento anno per anno.

Come dicevo, quindi, nell'altro ramo del Parlamento è stato almeno riconosciuto e apprezzato questo sforzo finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Il disegno di legge, debbo ripetere confermando quanto detto alla Camera, non vuol essere uno strumento definitivo: si tratta di uno strumento transitorio, che però si inquadra benissimo nella realtà nuova che si proietta dinanzi all'avvenire del Paese e della economia anche degli enti locali. A questo proposito devo far notare che il provvedimento tende ad agire sia sulla spesa, senza bloccarne la lievitazione in funzione della evoluzione della funzione delle amministrazioni locali, sia sull'entrata, mediante il trasferimento di aliquote di tributi erariali e anche con l'accesso al credito in condizioni di favore rispetto a quello che oggi si ottiene dal mercato ordinario. Pertanto non è esatto quanto è stato affermato circa la insensibilità del Governo alla promozione di un adeguato incremento di entrate.

Al contrario, si provvede con l'attuale iniziativa e con tutti gli incrementi di cui ho parlato. Basti considerare che per i trasferimenti si passa da un importo di 254 miliardi previsto per il 1967, ivi comprese le misure compensative della minore entrata ai comuni a seguito della abolizione della sovrimposta sul vino, ad uno di 516,9 miliardi per il 1971.

BERTOLI. E nel 1970?

PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro. 358,7 miliardi. Il fatto è che per il 1971 è prevista l'entrata addizionale sulla benzina, che sarà devoluta tutta agli enti locali con un importo complessivo di 120 miliardi, imposta peraltro dinamica, destinata a crescere anno per anno. Quindi, si tratta di un notevole sforzo da una parte e di un beneficio enorme che gli enti locali avranno dall'altra.

Dicevo che sono riaffiorati qui gli stessi argomenti che hanno arricchito e approfondito la discussione alla Camera dei deputati, ragione per cui sono costretto a rispondere con maggiore dettaglio alle osservazioni che sono state registrate in Commissione. È stato ripreso anche l'argomento generale sul credito e sull'attività e funzionalità della Cassa depositi e prestiti, la qual cosa mi obbliga a una precisa puntualizzazione. In particolare, chiarimenti sono stati chiesti in ordine al ripristino e alla funzione specifica della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale. Effettivamente il nuovo ordinamento della Sezione autonoma è un po' un ritorno alle origini sia per lo scopo che per il meccanismo. Però non è tutto esatto quello che è stato detto qui, perchè con la legge 24 aprile 1898, n. 132, ci si proponeva, attingendo al mercato finanziario, di sollevare gli enti locali dalle loro angustie con l'unificazione dei debiti e la trasformazione di prestiti gravati da pesanti interessi mercè la concessione di mutui in cartelle, il cui tasso di interesse reale e il periodo d'ammortamento più lungo risultassero meno onerosi. Con le norme ora proposte si intende avvisare i mezzi, sempre attingendo al mercato finanziario, alle migliori condizioni possibili per fronteggiare

adeguatamente i disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali. In ambedue i casi giova alla finanza dei comuni e delle province. Nel secondo caso, però, lo scopo viene raggiunto con l'evitare che gli enti locali debbano ricorrere, come già si verifica, ad altre forme di finanziamento notevolmente più onerose e ciò nonostante sempre più difficili a reperire.

La pratica cessazione dell'attività della Sezione autonoma si verificò per effetto della legge 19 luglio 1906, n. 364, e non successivamente come è stato qui detto, con la quale si stabilì che la Sezione avesse da svolgere una funzione ausiliaria, nel senso che i suoi interventi dovessero limitarsi ai casi di operazioni di eccezionale importanza alle quali non potessero sopperire i fondi normalmente a disposizione della Cassa depositi e prestiti. Di conseguenza, con l'articolo 5 della legge del 1906 si stabilirono nuove cautele in base alle quali la facoltà di emettere cartelle era data e regolata « di volta in volta » mediante decreto reale promosso dal Ministro del tesoro, « sentito il Consiglio dei ministri » e sentito il parere del Consiglio di Stato. E il decreto, riservato solo a casi di importanti operazioni speciali, doveva poi essere registrato dalla Corte dei conti. Siamo, dunque, ben lontani dal regio decreto-legge che è stato citato, del 2 settembre 1919, il quale istituì in Roma il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'attività della Sezione autonoma è venuta meno con la legge del 1906, infatti, non con la creazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

MACCARRONE. Nessuno l'ha sostenuto.

PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Siccome è stato detto che la cessazione della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti era praticamente coincisa con la creazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche ho voluto precisare. Siamo, dunque, dicevo, ben lontani dal regio decreto-legge 2 settembre 1919 che istituì in Roma il Consorzio di credito per le opere pubbliche, per cui si può ben

dire che la cessazione dell'attività della Sezione non fu influenzata dalla creazione di tale ente; può darsi solo che, in appresso, per l'esistenza dell'ente stesso, non sia sorto il bisogno di avvalersi della Sezione in parola, che doveva agire solo per operazioni di grande portata.

MACCARRONE. Un'interconnessione l'ammette pure lei, però.

P I C A R D I , sottosegretario di Stato per il tesoro. Sì, ma in linea molto ridotta. La Sezione autonoma era rimasta solo per provvedere alle operazioni speciali.

Circa la riduzione dei saggi dei buoni fruttiferi postali, fu praticata nel 1953 per ragioni di politica creditizia generale in considerazione che un maggior assorbimento di fondi da parte della Cassa avrebbe posto in difficoltà altri settori non meno essenziali. Ad ogni modo, il tasso del risparmio postale fu fissato allora in una misura da consentire un afflusso pari all'incirca al volume delle operazioni da compiere da parte della Cassa sulla base delle istanze raccolte.

La diminuzione dei saggi passivi fu seguìta dopo qualche anno dalla diminuzione del tasso di concessione dei mutui della Cassa, che scese dal 5,80 al 5,50 per cento. Il risparmio postale ha comunque continuato annualmente ad incrementarsi, sia pure in modo non uniforme e in misura percentualmente minore rispetto agli anni precedenti al 1954. Il suo volume è quindi costantemente cresciuto in valore assoluto, per cui non può parlarsi di una crisi della Cassa depositi e prestiti causata da una diminuzione del risparmio stesso. La si potrebbe piuttosto riscontrare nella circostanza che le richieste di finanziamento sono enormemente aumentate; e ciò anche per comprensibili ragioni di convenienza, per cui tutti gli enti si rivolgono prima alla Cassa e poi alle altre aziende di credito. In realtà, di fronte alle esigenze degli enti locali stanno, secondo il sistema creditizio, non solo le risorse della Cassa depositi e prestiti, che comunque ne soddisfa circa il 50 per cento, ma tutte quelle delle altre numerose aziende di credito abilitate a tali operazioni, nonchè gran parte del risparmio assicurativo e previdenziale. Sta di fatto, comunque, che nel 1968 il volume dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti risultava, in termini reali, circa 18 volte superiore a quello anteguerra dell'anno 1937 e di quasi tre volte superiore a quello del 1954.

Ma dobbiamo tornare all'oggetto del provvedimento, che è la Sezione autonoma, cioè la riviviscenza di questa Sezione, la quale, indipendentemente da quanto può accadere al risparmio postale, perchè possa operare con criteri di tempestività ed economicità occorre sia ammodernata nelle sue strutture. La sua entrata in azione non avviene per effetto del rallentamento del risparmio postale, bensì perchè si sono verificati i presupposti previsti dal vigente sistema della Cassa depositi e prestiti di cui la Sezione fa parte integrante.

Come già si è fatto presente, tale sistema prevede l'intervento della Sezione nei casi di importanti operazioni speciali di mutui per somme eccedenti le disponibilità normali della Cassa depositi e prestiti. Ed è quanto accade attualmente per i mutui da concedere a copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione comunali e provinciali perchè istituzionalmente la Cassa non dovrebbe far fronte a queste esigenze, cio al ripiano dei bilanci (tale attività è. infatti, da considerare operazione speciale; ed ecco perchè è necessario che riviva la Sezione autonoma, nata, e trasformata poi con la legge del 1906, onde far fronte a simili operazioni). D'altro canto la Sezione è chiamata a intervenire anche a causa dello straordinario rapido incremento dell'ammontare dei disavanzi stessi, verificatosi di anno in anno, nel volgere di un breve periodo di tempo, che non consente di fare affidamento, per la copertura, sui corrispondenti annuali incrementi del risparmio postale, i quali seguono una dinamica propria e non sono aumentabili a volontà.

Detti incrementi dipendono infatti non solo dal tasso d'interesse praticato, ma anche dalla propensione dei risparmiatori a tal genere di impiego, sulla quale influiscono tante cause che non è sempre facile individuare e modificare in modo così solle-

cito da consentire tangibili risultati in breve tempo, adeguati al fabbisogno. Può darsi, per esempio, che la capillarizzazione degli sportelli bancari abbia avuto influenza modesta nella diminuzione degli afflussi, ma che altrettanto non possa dirsi dei flussi migratori, del fenomeno dell'inurbamento, che producono in vasti strati sociali cambiamenti di abitudini, si pensa, non certo favorevoli alla propensione al risparmio in genere e a quello monetario postale in particolare. Sono tutti elementi da considerare per l'adozione di idonee ed efficaci misure.

Con l'emissione delle cartelle resta, invece, assicurata la tempestività del reperimento dei fondi nella misura occorrente, naturalmente al minor prezzo possibile, dal momento che la Sezione non persegue in linea principale finalità di lucro.

In sede di discussione si è accennato che si dovrebbe dare alla Cassa la possibilità di fronteggiare l'intera richiesta di mutui a pareggio dei disavanzi. È una possibilità che sussiste, se vi sarà l'aiuto delle altre aziende di credito con le quali i comuni hanno contratto dei debiti che potranno essere liquidati solo con i fondi ricavati dal collocamento delle cartelle dalle aziende stesse assunte. Come pure la stessa Cassa depositi e prestiti potrà investire nelle cartelle qualche parte consistente della sua liquidità, salvo poi a collocarle successivamente sul mercato.

Il tasso reale dell'operazione in cartelle sarà press'a poco quello del costo e sicuramente superiore a quello in contanti attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, ma di certo inferiore a quello che, per analoghe operazioni, percepirebbero altri enti di credito, in eguali circostanze, dal momento che la Sezione autonoma non persegue, come dicevo, fini di lucro, ed anche perchè, in definitiva, si appoggia ad una solida amministrazione com'è quella della Cassa depositi e prestiti. D'altro canto, se aumentasse il saggio d'interesse del risparmio postale, anche le condizioni praticate dalla Cassa ne sarebbero influenzate, per cui il divario tra operazioni in contanti ed in cartelle dovrebbe ridursi notevolmente.

In concreto, il saggio reale delle cartelle dipende dalla possibilità della loro conveniente collocazione. In effetti potrà risultare superiore o inferiore a quello indicato alla nostra Commissione, in relazione all'andamento del mercato.

Si è accennato anche, da parte del senatore Maccarrone, alla circostanza che la Cassa ha emesso certificati per 250 miliardi. Non sono in realtà 250 miliardi. Evidentemente si è voluto alludere ad una eccezionale operazione di 170 miliardi di buoni fruttiferi, peraltro non assorbiti dal mercato ma collocati presso la Banca d'Italia e rinnovati nel 1969 al saggio del 3,50 per cento. È chiaro che si tratta di un'operazione precaria, resasi urgente e necessaria nelle more del riassetto della Sezione autonoma. Ma è una operazione che non si può fare sempre, anzi che non si potrà più fare.

M A C C A R R O N E . La differenza tra la cifra da me indicata e quella ora precisata dal sottosegretario Picardi è dovuta al rinnovo avvenuto nel 1968, per cui oggi la somma totale dell'operazione è quella da me fatta rilevare.

PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non esiste, comunque, un problema della destinazione delle risorse. Una volta riassestata la Sezione autonoma di credito comunale, i mutui per integrazioni di bilancio dovranno fare capo a tale Sezione. E non ci saranno discriminazioni soggettive tra richiedenti, bensì oggettive secondo le categorie e l'oggetto del mutuo. D'altra parte, c'è la Commissione parlamentare di vigilanza composta di esperti, la quale esercita permanentemente un'alta sorveglianza sull'attività della Cassa depositi e prestiti, e quindi non è possibile che vi siano deviazioni del tipo denunciato.

Non va nemmeno taciuto che il costo del mutuo effettuato con la Sezione autonoma avrà notevole temperamento con l'aumentato contributo in capitale previsto dagli articoli 11 e 12 del disegno di legge in esame: è anche questo un tributo dinamico, destinato ad accrescersi anno per anno.

Infine vorrei dire qualcosa sull'utilizzazione del risparmio postale, in relazione al quale si è accennato a criteri di priorità che dovrebbero favorire i comuni deficitari, specialmente quelli del Mezzogiorno. Questa è una cosa che si fa normalmente e sulla quale, pertanto, non mi soffermo perchè, se c'è un criterio distintivo, è proprio quello del bisogno che è tenuto presente nella concessione di questi mutui.

Circa la questione, poi, della destinazione degli utili ricavati dalla Cassa depositi e prestiti, le soluzioni che si possono trovare sono diverse a seconda dell'angolo visuale dal quale si guarda il problema. Se si tiene presente che è lo Stato che organizza la raccolta del risparmio, che è lo Stato che sopporta i rischi del suo impiego, che è lo Stato che dà malleveria ed assiste la Cassa depositi e prestiti, allora sarebbe logico concludere che dev'essere lo Stato a fruire dei vantaggi che da tutto questo derivano, perchè gli utili in gran parte derivano proprio dalle operazioni effettuate dalla Cassa col Tesoro, da tutte le operazioni connesse e da tutte le anticipazioni ed i finanziamenti che la Cassa fa anche ad istituti diversi dagli enti locali. Del resto, lo Stato col risparmio postale e gli altri fondi della Cassa assicura una vantaggiosa fonte di credito agli enti locali; e questo significa che si è compiuta già una scelta a favore di tali enti perchè si avvia verso i medesimi tale ingente massa di risparmio. Non esiste alcun obbligo costituzionale di indirizzare anche gli utili a favore degli enti locali. Negli altri Paesi, difatti, l'utilizzo del risparmio postale avviene soltanto a vantaggio del Tesoro dello Stato.

Possiamo quindi essere tutti d'accordo che la devoluzione degli utili agli enti locali arrecherebbe loro qualche altro beneficio. Certo non risolverebbe i loro problemi considerato il numero degli enti tra i quali gli utili dovrebbero essere ripartiti.

Di converso si creerebbe un vuoto consistente nel bilancio dello Stato, al quale gli utili razionalmente oggi affluiscono; si creerebbe poi una nuova gestione fuori bilancio: il che è deprecabile sotto il profilo della chiarezza e universalità del bilancio stesso.

Infine, l'attribuizione degli utili di che trattasi agli enti locali si risolverebbe so-

stanzialmente in una ulteriore non prevista concessione di benefici oltre quelli già organicamente ed in forma consistente previsti in altre parti del disegno di legge.

Del resto, non pare poi neanche tecnicamente necessario, per giustificare la concessione di un contributo, affermare privillegi — che risultano fra l'altro inesistenti — su una particolare posta del bilancio dello Stato, quale è quella rappresentata dagli utili della Cassa.

Quindi, con l'eventuale utilizzazione degli utili della Cassa depositi e prestiti da conferire a favore degli enti locali, il problema si imposta semplicemente ma non si risolve.

Credo perciò che il testo governativo sia il più organico, anche per il rimaneggiamento che ha subìto alla Camera dei deputati, fra tutti i testi ricordati. È vero che si dice che è stato fatto molti anni orsono e che non si è mai realizzato nulla di concreto; ma se l'avessimo fatto allora avremmo recato un sollievo agli enti locali i quali non si troverebbero oggi nella situazione pesante nella quale si trovano.

Ora gli altri disegni di legge a che cosa mirano? Lo stesso disegno di legge n. 376, d'iniziativa del senatore Maccarrone ed altri, prevede la ricostituzione della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita con gestione propria presso la Cassa depositi e prestiti con legge 24 aprile 1898, n. 132, la quale è autorizzata a fare prestiti mediante emissione di cartelle ai comuni e province e loro consorzi. Ma poichè quando si agisce su credito con cartelle si è nell'ambito della normale funzione del credito, le cartelle seguono l'andamento del mercato. Il senatore Maccarrone mette a carico dello Stato la differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle cartelle, ma non risolve il problema, riporta semplicemente il deficit allo Stato.

BERTOLI. È proprio questo il punto: bisogna cioè vedere se il *deficit* conviene addossarlo allo Stato o ai comuni.

PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il disegno di legge n. 297, di iniziativa dei senatori Borsari ed altri, che poi è identico ad altri provvedimenti che sono già stati esaminati alla Camera dei deputati, tende a consolidare tutti i mutui e a porli a carico dello Stato. Ebbene, anche questa è una soluzione; ma proprio per questo io dicevo che se tutti i problemi diventano prioritari, Parlamento e Governo devono decidere quale di essi intendono risolvere. Quando è stato affrontato il problema, ad esempio, della sistemazione idrogeologica del terreno, si disse che si trattava di un problema prioritario da affrontare e risolvere il più rapidamente possibile; e per un simile problema occorre una spesa di 6.000-7.000 miliardi. Lo stesso può dirsi per il problema in discussione: per affrontarlo e risolverlo occorrono mezzi sufficienti. È una scelta prioritaria che si deve fare, perchè non si può risolvere tutto.

BERTOLI. Ma nel caso specifico si tratta solo di vedere se il *deficit* lo deve pagare lo Stato o i comuni.

PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono partito dalla premessa che gli enti locali devono raggiungere l'autosufficienza finanziaria. Noi, pertanto, dobbiamo stimolare gli enti locali ad essere autonomi e, per esserlo, devono essere autosufficienti. Ora, tutti gli incentivi che possiamo creare perchè detti enti possano avere vita autonoma, devono essere utili ed idonei ad ottenere tale scopo. Con il trasferimento del debito non si risolve il problema; si crea soltanto un altro vuoto nel bilancio dello Stato e si debbono reperire i mezzi per farvi fronte. Si tratta di scegliere. ripeto, qual è il problema da affrontare in via prioritaria.

M A C C A R R ONE . Onorevole Sottosegretario, mi consenta di dirle che se analizziamo il disavanzo degli enti locali vediamo che esso, grosso modo, è composto di tre parti: un disavanzo proprio del bilancio — chiamiamolo così — di competenza, un disavanzo che deriva dai trasferimenti dei disavanzi delle aziende sul bilancio degli enti locali ed una quota di disa-

29^a Seduta (5 dicembre 1969)

vanzo che deriva dal pagamento dei vecchi debiti.

Ora, se scomponiamo questa cifra, nel momento in cui vogliamo avviarci a questo traguardo, evidentemente dobbiamo adottare provvedimenti che incidano proprio alla fonte del disavanzo e quindi dobbiamo, da un lato, riequilibrare i bilanci delle aziende, dall'altro scaricare i comuni dei vecchi debiti contratti per l'insufficienza della finanza locale, per la locale insufficienza strutturale, e infine operare sui bilanci di competenza per raggiungere l'equilibrio. Il discorso è tutto qui! Se viceversa lasciamo queste cose invariate, questo equilibrio non lo raggiungeremo mai. Questo è il punto e non si tratta, quindi, di una strana filosofia.

PICARDI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ma bisogna decidere quello che si vuole fare. Personalmente non condivido questa opinione, anche tenendo presente lo aspetto psicologico del problema, ma mi permetto di insistere che con questo provvedimento noi diamo non solo un sollievo immediato agli enti locali, ma li mettiamo anche in condizione di poter affrontare il futuro con maggiore serenità, nel senso che solo attraverso una maggiore partecipazione ai tributi dell'Erario si potrà raggiungere quel traguardo cui tutti miriamo.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegratio Picardi per la sua ampia esposizione.

Sentiremo in seguito anche il parere del Ministro dell'interno, onorevole Restivo.

B U Z I O . Signor Presidente, dal momento che sono stati presentati degli emendamenti soppressivi degli articoli 5 e 7 ed avendo sentito che se non si giunge ad un accordo su questi due articoli si chiederà che il provvedimento venga rimesso alla Assemblea, io le chiedo se non si possa affrontare pregiudizialmente questo problema.

PRESIDENTE. Non contesto la razionalità della sua richiesta, senatore Bu-

zio. Personalmente avevo un proposito meno razionale: proseguire nell'esame dei primi quattro articoli e poi arrivare al chiarimento. Riconosco però che la sua proposta è migliore e gradirei, al riguardo, sentire anche il parere del ministro Restivo, che dovrebbe essere qui fra breve.

FOSSA. Mi associo alla richiesta fatta dal collega Buzio, anche se debbo riconoscere che la prassi ci impone di esaminare gli articoli secondo il loro ordine numerico. Desidero però aggiungere anche qualcos'altro.

Personalmente avevo chiesto un rinvio della discussione, sul quale la Commissione raggiunse l'accordo dopo un lungo dibattito, per sentire soprattutto dal Ministro dell'interno, che si apprestava ad incontrare i sindacati, quale era il risultato di quegli incontri. Desidererei, pertanto, avere questa informativa, anche se, evidentemente, siamo liberi poi di decidere indipendentemente dai risultati di detti incontri.

M A C C A R R O N E . Onorevole Presidente, sono d'accordo nella sostanza sulla proposta del collega Buzio, anche perchè sugli articoli 5 e 7 si è maggiormente soffermata l'attenzione della Commissione nella discussione generale ed anche nel corso della discussione che ha preceduto il parere della 1ª Commissione.

Nella discussione generale, però, sono state sollevate anche altre questioni, sempre di carattere generale, sull'importanza di questo provvedimento, che attengono all'Interno e alle Finanze e sulle quali, forse, una risposta del Governo, prima di affrontare la questione degli articoli 5 e 7, sarebbe opportuna. Anche perchè mi pare che se il problema è più acuto e più evidente per quanto concerne i citati articoli, esso non è minore per la sua portata di principio per quanto concerne gli articoli 4 e 6 dello stesso provvedimento e, per quanto attiene alla competenza del Ministro delle finanze, non sono di minore importanza gli articoli che riguardano la nuova disciplina delle imposte di consumo ed in particolare per quanto attiene la determinazione in sede nazionale

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

dei valori medi e la modifica della riscossione delle imposte di consumo previste per alcuni generi contemplati nel disegno di legge a modifica del testo unico.

Quindi, per avere un quadro completo dell'opinione del Governo su quanto questa Commissione ha avuto la possibilità di esprimere, grazie anche alla cortesia del Presidente che ha consentito una discussione generale molto ampia ed alla sopportazione dei colleghi, credo sia opportuno sentire appunto il Governo in via generale su queste cose.

Ritengo che la risposta del Sottosegretario di Stato per il tesoro sia una risposta ampia per quello che riguarda solo la prima parte del disegno di legge, meno soddisfacente per la parte tributaria dei trasferimenti e completamente assente per queste altre questioni.

PRESIDENTE. Se si volesse rispondere ad una richiesta così estesa, dovremmo ricorrere alla riapertura anomala della discussione generale. Ci siamo riservati di sentire l'avviso del Governo e in modo particolare, anche se non esclusivo, del Ministro dell'interno, onorevole Restivo, su due punti chiave per i quali verte addirittura una proposta di soppressione degli articoli relativi. Ritengo che tale soppressione darebbe al disegno di legge un aspetto assai diverso da quello che si era proposto il Governo. Penso, dunque, che sia più razionale che la Commissione affronti subito l'esame degli articoli 5 e 7 come è stato suggerito dal senatore Buzio, al quale ha aderito anche il senatore Fossa.

MACCARRONE. Va bene, mi rimetto alla decisione della Commissione sul modo di procedere nella discussione.

R E S T I V O , ministro dell'interno. La ringrazio, signor Presidente, di aver puntualizzato il tema sul quale si chiede l'avviso del Ministro dell'interno. Debbo premettere che questo disegno di legge è vivamente atteso dagli enti locali. Noi discutiamo su impostazioni critiche, astratte che spesso nascono dalla impressione di control-

li estremamente rigidi su questa materia da parte dell'Amministrazione dello Stato; e spesso, presi dal discorso astratto, non valutiamo concretamente, almeno in modo adeguato, che questo provvedimento, oggi al nostro esame, viene incontro alle istanze dei comuni in una situazione estremamente difficile e delicata dei bilanci degli enti locali, consentendo il superamento, se non in una forma definitiva, certo sotto il riflesso degli aspetti più contingenti, del disagio più grave delle amministrazioni comunali e provinciali anche per quel che concerne la serenità del lavoro dei dipendenti. E poichè siamo in sede di Commissione finanze e tesoro, la quale deve guardare questi problemi nel quadro dell'equilibrio generale della spesa pubblica, vorrei permettermi di manifestare un avviso: ci troviamo di fronte ad enti che determinano attraverso le risultanze della loro attività un disavanzo di oltre 700 miliardi annui limitatamente alle sole esigenze di ripiano dei bilanci, a parte quindi le altre passività.

Questo disavanzo, che si è venuto assommando e accentuando nei vari anni fino a raggiungere la cifra di molte migliaia di miliardi, dà alla situazione finanziaria degli enti locali una notevole pesantezza; nè si dica, con molto semplicismo, che da parte dell'Amministrazione dello Stato e da parte della legislazione predisposta in questi anni non si è accompagnato il dilatarsi dei compiti e delle funzioni dei comuni con un senso di responsabile presenza. Possiamo convenire che la dilatazione della spesa pubblica generale attraverso i comuni e le province si è svolta con un ritmo che non è per alcune voci sfasato nel quadro della valutazione generale degli aumenti dei costi nel nostro Paese. Ma mi consentano i presentatori dell'emendamento soppressivo dell'articolo 5 di fare una constatazione che concerne le spese correnti dei comuni. L'articolo 5 cosa è se non una norma di buona amministrazione? Si parla di una impostazione che sarebbe soffocatrice dell'autonomia comunale. Non vorrei elencare dati che sono rappresentativi di una politica di larghissima comprensione; certo è che gli organici delle amministrazioni comunali sono

quasi raddoppiati nel volgere di questi ultimi anni; che è stata superata la cifra complessiva di 700.000 dipendenti di enti locali: che l'attività legislativa, diretta ad evitare posizioni di avventiziato, ha consentito la sistemazione di rapporti di impiego che non si erano formati attraverso una regolarità di impostazione formale. L'articolo 5 si inserisce in questa situazione. Può essere anche vero che vi siano enti locali che abbiano partecipato a questa dilatazione di organici in misura non proporzionata a quanto si è verificato altrove e che vi siano sfasamenti di carattere marginale per i quali occorrerà procedere a qualche opportuno assestamento. Ma di fronte alla preoccupante dilatazione di spesa che dobbiamo valutare anche nei suoi riflessi sull'equilibrio della nostra situazione economica non mi sembra rispondente ad una valutazione realistica la proposta di sopprimere l'articolo 5. Mi rendo conto che il nostro è « il Paese dove il sì suona » e che si è troppo spesso tentati di rispondere positivamente anche alle istanze più avventate. Ma chi avanza una istanza la prospetta dall'angolo degli specifici interessi che rappresenta. Noi quella istanza la dobbiamo considerare in un quadro più ampio, anche per evitare che si verifichino situazioni troppo differenziate tra vari settori.

Desidero aggiungere che l'elaborazione di questo disegno di legge, nonostante le molte attese, e certamente non per colpa del Governo, giunge con molto ritardo a questa disamina che vorrei sperare conclusiva. Alcune fasi di questo travagliato iter sono state caratterizzate da varie intese politiche; non rivelo misteri se ricordo che, nell'ambito della discusisone svolta alla Camera, si era arrivati ad una intesa tra i vari gruppi di maggioranza e con la stessa opposizione, intesa che rappresentava un certo equilibrio di vari punti di vista. Il mio accenno non intende ovviamente essere in alcun modo limitatore della piena e sovrana autonomia del Senato; anche se esso si collega ad una regola di correttezza del comportamento politico, certo presente a tutti noi.

Vi è comunque una ragione di urgenza che prevale su altri criteri. Io ricevo molti telegrammi, alcuni dei quali chiedono anche l'abolizione dell'articolo 5: ma quelli che rappresentano la voce dell'Amministrazione nella sua validità democratica e che sono i più numerosi dicono: « Approvate subito il disegno di legge perchè senza la sua approvazione gli enti locali si troveranno di fronte a difficoltà notevoli che concernono anche la corresponsione degli stipendi ai dipendenti ».

Pertanto io la prego, signor Presidente, di esaminare la opportunità che anche in questa sede si pervenga ad una qualche valutazione che possa rappresentare un punto di incontro e mi rivolgo anche agli onorevoli senatori soprattutto insistendo perchè non si complichi il problema con proposte di modifica all'articolo 7, il quale è diretto a difendere il buon funzionamento delle aziende municipalizzate, attraverso una responsabile azione amministrativa. Se la richiesta di soppressione avanzata dagli onorevoli senatori si dovesse limitare all'articolo 5, ritengo che, nell'ambito di tale articolo, una qualche valutazione che possa contemperare i diversi punti di vista possa essere raggiunta: ma spero che fra di noi ci possa essere, anche al di fuori della ufficialità di questo dibattito, una intesa in modo da escludere che alla sollecitazione concernente la soppressione dell'articolo 5 segua una ulteriore sollecitazione concernente la modifica dell'articolo 7.

Guardiamo i problemi nel loro insieme; il Governo sarà responsabilmente attento a tutte le istanze, sempre che vi sia questa capacità comune di sfrondare le varie questioni. Per quel che mi concerne (in seguito il Ministro delle finanze farà le sue esservazioni ed i suoi rilievi, e li farà certamente con la precisione che gli è propria sotto gli aspetti più direttamente a lui pertinenti, relativi all'imposizione tributaria locale) ripeto che, se la proposta di soppressione sarà limitata all'articolo 5, credo che una possibilità di intesa sarà possibile.

PRESIDENTE. A questo punto devo chiedere agli onorevoli colleghi di trovare un modo pratico di regolare gli interventi: quello che noi stiamo facendo in questo momento è infatti una estensione extra ordinem

della discussione generale. Ci troviamo di fronte, adesso, ad una risposta dell'onorevole Ministro dell'interno che a me sembra assai precisa; pertanto, qualora l'emendamento soppressivo dell'articolo 7 fosse ritirato dai proponenti, io potrei sospendere la seduta per vedere se si può arrivare ad una intesa sull'articolo 5.

Vorrei quindi sapere dagli onorevoli colleghi che cosa pensano di questo mio modo di interpretare le dichiarazioni del Ministro.

O L I V A, relatore. Prendo la parola innanzitutto per chiedere un chiarimento all'onorevole Ministro. Nel corso delle precedenti sedute — se non ricordo male — è stato ricordato come il blocco delle assunzioni fosse stato chiesto dai sindacati del personale attuale proprio a difesa della loro condizione, in attesa di uno sperato riassetto, per non aggravare cioè attraverso indiscriminate ed illmitate assunzioni la possibilità di sistemazione del personale esistente. L'articolo 5 peraltro si articola, se così si può dire, in due parti: una che riguarda il blocco degli organici e un'altra che riguarda il blocco delle assunzioni. Le dichiarazioni fatte dal ministro Restivo evidentemente sono atte a facilitare una intesa: ora vorrei chiedere al Ministro la conferma se. sopprimendo l'intero articolo 5, non andiamo per avventura ugualmente incontro al desiderio dei sindacati che vedrebbero ostacolato il riassetto del blocco degli organici. ma lo vedrebbero altrettanto ostacolato da una riununcia al blocco delle assunzioni. È una domanda di fatto che mi permetto di rivolgere all'onorevole Ministro anche per valutare l'effettiva portata delle sue dichiarazioni.

Per quanto si riferisce poi all'articolo 7, mi permetto di ricordare che nella mia relazione ho espressamente richiamato a questo proposito non una entusiastica adesione, ma un accordo raggiunto davanti all'altro ramo del Parlamento nel senso che una misura che potrebbe anche apparire imposta dalla necessità non dovesse però essere tale da far dimenticare le finalità socio-economiche delle aziende municipalizzate dei trasporti. Tale accordo è stato già raggiunto

quindi tra tutti i partiti alla Camera dei deputati nel senso di rivolgere un ultimo appello riservato al Ministro dell'interno nell'intesa che il Ministro dell'interno abbia appunto una maggiore sensibilità che non il Ministro dei trasporti nella valutazione delle tariffe. Ecco perchè mi permetterei, nella mia qualità di relatore, di insistere perchè l'intesa tra le parti in questa sede fosse facilitata dalla rinuncia alla soppressione dell'articolo 7 che — ripeto — risponde ad un accordo già raggiunto nell'altro ramo del Parlamento, che non mi sembra tra l'altro neppure giusto e leale rompere in questo momento.

Per quanto riguarda l'articolo 5 attendo ora i chiarimenti richiesti sulla portata delle dichiarazioni che sono state qui fatte dal Ministro.

CIFARELLI. Mi dichiaro nettamente contrario a questo sistema di esaminare un disegno di legge, specie un disegno di legge che è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento. Il disegno di legge è un insieme di articoli e pertanto noi non possiamo — almeno io sono contrario a questo tipo di contrattazione - farlo oggetto di patteggiamenti e dire: « Manteniamo il suo esame in sede redigente se si sopprimono certi articoli, altrimenti lo rimettiamo all'esame dell'Assemblea ». Per la dignità nostra, per l'autonomia del Parlamento, io credo che non sia questa la procedura da seguire per esaminare un provvedimento, soprattutto quando si tratta di un provvedimento che ha notevoli implicanze sotto vari punti di vista.

Sono contrario d'altra parte a questo sistema di legiferare anche perchè — stiamo attenti! — oggi può far piacere in un senso, domani può far piacere in un altro senso. E tengo a dirlo io che sono isolato perchè rappresento soltanto me stesso e un altro collega, ma che nei confronti dell'attuale Governo sono andato oltre la cauta astensione. Debbo dire però che se noi ammettiamo il principio che un disegno di legge, già divenuto legge per metà in quanto approvato da una parte del Parlamento, ove nel frattempo si verificano agitazioni sindacali,

può essere modificato, è senz'altro preferibile che andiamo a piazzare gli uffici del Parlamento sotto il portico di piazza Colonna o almeno che costituiamo una commissione intercamerale che si metta d'accordo con i sindacati!

La mia parte ha sempre sostenuto la necessità che i sindacati siano chiamati al lavoro più alto al livello di responsabilità, cioè a quello della programmazione e delle scelte di fondo che stanno a monte di questa, e ritiene che essi si possano consultare utilmente su tutti i problemi, però non ritiene che i negoziati con i sindacati tra l'approvazione di un disegno di legge in un ramo del Parlamento e la discussione nell'altro siano il sistema migliore di legiferare.

Debbo inoltre aggiungere di essere alquanto sorpreso delle dichiarazioni del Ministro, il quale accetta di prendere in considerazione l'idea di una soppressione dell'articolo 5 dopo avere esposto una serie di argomenti a favore del mantenimento di esso, nel caso che si rinunci alla soppressione dell'articolo 7. Infatti, in relazione al presente disegno di legge, che tra l'altro non è una espressione soltanto del Governo ma anche di un ramo del Parlamento, e prevede non solo l'articolo 5 ma anche l'articolo 7, la risposta del ministro Restivo è stata la seguente: « Se l'emendamento soppressivo dell'articolo 7 viene ritirato, sull'articolo 5 potremmo anche venire ad un accordo ». Mi pare del resto che l'articolo 5 preveda una norma di saggia amministrazione e risponda all'esigenza, specie ora che si avvicinano le elezioni, di non riempire i comuni di nuove assunzioni, per di più di assunzioni mal fatte specie per quanto si riferisce all'Italia meridionale.

Sono assai rispettoso del Ministro, del Presidente e della Commissione, debbo dire però che questo tipo di discorso — almeno nei limiti delle mie convinzioni — per me non è accettabile. Ho tenuto a sottolineare questo mio punto di vista motivandolo come ho fatto: avrei molte altre motivazioni da portare, ma ritengo che non sia il caso di tediare ulteriormente gli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Permetta, senatore Cifarelli, per la parte che potrebbe rappresentare un giudizio sul modo di condurre i lavori della Commissione, che esprima anche io qualche considerazione; per il resto, cioè per la parte politica delle sue dichiarazioni, risponderà chi di dovere.

Noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge la cui urgenza è riconosciuta da tutti e lo stesso ministro Restivo, poco fa, ce l'ha ricordata. Come è noto, il calendario dei lavori del Senato, a tutto il 31 dicembre, è già completamente assorbito dall'esame di altri provvedimenti e noi sappiamo perfettamente che, qualora entro quella data questo disegno di legge non fosse approvato, vi sarebbe la necessità di introdurre ulteriori modifiche, per la sua stessa struttura tecnica; ora, poichè una parte valida, anche per il numero richiesto dal Regolamento, ha fatto presente con riguardo ma anche con chiarezza che, qualora non avesse ottenuto un chiarimento su taluni punti, su due dei quali ha presentato degli emendamenti soppressivi, avrebbe chiesto formalmente la rimessione del disegno di legge all'Assemblea. il che sicuramente avrebbe rinviato la sua discussione all'anno prossimo, è parso al Presidente — e non soltanto a lui, ma anche alla Commissione — che fosse lecito quel negoziato, per così dire, se vogliamo guardare la lettera del mostro Regolamento, extra ordinem, ma che è pur sempre un modo di risolvere le questioni politiche. Come Presidente mi sono limitato ad agevolare lo sforzo per giungere ad una intesa: e non credo che questo sia un modo di legiferare che comporti di per sè giudizi così negativi come quelli che il senatore Cifarelli ha testè espressi.

Ad ogni modo la procedura è aperta; vedremo entro un'ora se tutto questo è stato inutile — come io non mi auguro — o se è stato utile come lei non ha dimostrato di ritenere nel suo discorso.

B A N F I . Abbiamo apprezzato le dichiarazioni del signor Ministro, perchè rispetto alla fase iniziale il discorso si è allargato. A questo punto, parlando con estrema franchezza, il problema per me si pone in

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

questi termini: se la soppressione dell'arțicolo 5 crea le condizioni perchè la discussione degli articoli successivi continui in sede redigente, io sarei dell'opinione di accogliere la proposta del Governo. Ma su tale punto occorre che vi sia l'accordo di tutti, per cui chiederei una breve sospensione per sentire l'opinione dei colleghi in proposito.

PRESIDENTE. Ritengo di poter accordare questa sospensione.

(La seduta, sospesa alle ore 11,45, riprende alle ore 12).

PRESIDENTE. Vorrei sapere se qualcuno intende prendere la parola per informare i colleghi sull'esito delle conversazioni che si sono svolte fuori di questa Commissione.

O L I V A , relatore. Data l'urgenza mi sono interessato presso gli uffici della Presidenza del Senato per sapere se è possibile, nell'ipotesi che perveniamo ad una conclusione in questa sede, trattare in Aula le dichiarazioni di voto e l'approvazione finale di questo disegno di legge, oltre l'ordine del giorno che ci apprestiamo a presentare sull'articolo 7. Pare che ciò sia possibile già per martedì, eventualmente in una seduta notturna se si dovesse turbare l'ordine dei lavori relativi allo statuto dei lavoratori.

Mi è stato inoltre suggerito di chiedere la facoltà di poter riferire oralmente, per modo che la Segreteria, senza preoccuparsa di dover stampare anche la relazione, possa preparare lo stampato dell'articolato che bisogna presentare al Senato, eventualmente cambiando la numerazione degli articoli successivi al numero 5.

Vorrei, quindi, che restasse inteso che la Commissione è d'accordo sulla mia iniziativa nel chiedere la facoltà di riferire oralmente in ordine a questo disegno di legge.

B O S S O . Per la venità sono rimasto molto colpito dalla prassi che si è intesa seguire su un argomento che ritengo molto importante e grave in ordine a questo disegno di legge. Ero venuto anch'io col proposito di proporre la modificazione dell'anticolo 5, tenendo conto della situazione di un comune come quello di Torino, ad esempio, che pure essendo ancora in pareggio potrebbe, date le circostanze, anche trovarsi in breve tempo in condizione di ricontere a questi tipi di mutui e che, nello stesso tempo, ha mantenuto, per quanto riguarda le assunzioni di personale, una corretta regola amministrativa, tanto è vero che in rapporto alla crescita della popolazione si è ridotto in percentuale il numero dei dipendenti comunali.

Appunto per non colpire ingiustamente comuni di questo tipo, intendevo proporre una certa modificazione dell'articolo 5; senonchè, a quanto pare, tale articolo verrebbe stralciato favorendo così l'amministrazione poco corretta di certi comuni che hanno addirittura rapporti doppi fra personale impiegato e popolazione rispetto al comune che ho citato. Ritengo che volere questo, in base all'autonomia amministrativa dei comuni, sia assolutamente assurdo, in quanto l'autonomia si può rivendicare quando si fa fronte alle spese con le proprie risorse. Allorchè, invece, è lo Stato che interviene, questo ha il diritto e il dovere di controllare come i fondi vengono impiegati.

Detto ciò, chiedo al signor Presidente di volere accettare un ondine del giorno — credo che sia questa la sede nella quale si può presentare — che per lo meno prenda atto delle assicurazioni che ritengo il Governo vorrà dare circa un riesame di questo problema eventualmente dopo l'approvazione della legge.

MACCARRONE. Signor Presidente, io ho apprezzato molto la proposta relativa all'articolo 5 che, tra l'altro, è un articolo la cui portata, il cui effetto giuridico reale sono molto limitati perchè non fa altro che ribadire in una norma di legge dei poteri che sono già nel nostro ordinamento e che possono, con il sistema di controllo penetrante, abnorme e incostituzionale che attualmente vige nel nostro Paese, essere esercitati come lo sono stati nel passato mediante le direttive del Ministro dell'interno e l'attività delle

Giunte provinciali amministrative e della Commissione centrale per la finanza locale.

Del resto, l'onorevole Ministro ha dato atto che il rapporto tra lievitazione della spesa pubblica generale e lievitazione subìta dalle spese a livello locale non è un rapporto abnorme ma parallelo. E non potrebbe essere diversamente se andiamo a valutare quello che è avvenuto soprattutto dal 1963 in poi, di cui hanno trattato ampiamente la relazione annualmente presentata dal Governatore della Banca d'Italia ed i rapporti che vengono dallo stesso Ministero dell'interno e dal Ministero delle finanze. La spesa degli enti locali è stata fortemente contenuta e possiamo calcolare che ogni anno sulle proposte di spesa degli enti locali stessi sono stati operati dei tagli che si aggirano intorno ai 250 miliardi. Ciò dimostra che l'ordinamento attuale, accettabile o non, consente quella manovra di spesa che con questo articolo si vorrebbe in qualche modo delimitare.

In materia di organici, peralltro, tutti sappiamo — e il Ministro dell'interno ce lo ha nicordato — che il potere di approvazione è esclusivamente riservato agli organi di controllo e in panticolare, in base alla competenza rispettiva, alle Giunte provinciali amministrative e alla Commissione centrale per la finanza locale. E qui potremmo portare migliaia di esempi di organici bloccati e valutati minimamente nelle singole componenti in sede di controllo dai suddetti organi. In definitiva, quindi, la introduzione dell'articolo 5 di cui oggi si intende proporre l'accantonamento rappresenterebbe per un verso un pleonasma, per un altro verso, che è quello che ci ha allarmato, un ulteriore inasprimento, assai grave e inaccettabile in questa situazione politica e costituzionale (siamo alla vigilia dell'entrata in funzione dell'ordinamento regionale), del controllo sulle delibere degli enti locali per l'assunzione del personale.

Vi è un comma in questo articolo 5 che attribuisce il potere di esame delle deliberazioni di assunzione del personale, in via transitoria, in attesa dell'approvazione dei regolamenti organici, non più alla valutazione di mera legittimità e quindi, in base alla legge del 1947, all'approvazione per decorrenza di termini salvo intervento del prefetto per illegittimità, ma alla Giunta provinciale amministrativa, aggiungendo — sia pure contemporaneamente a questa norma — che questa ultima deve esaminare con procedura d'urgenza tali provvedimenti.

Tutto sommato, quindi, la soppressione dell'articolo 5 ci sembra conveniente e in questo momento prendiamo atto che anche il Governo si è reso conto dell'opportunità di non inserire questo elemento estraneo nel disposto della legge.

R E S T I V O , *ministro dell'interno*. Non sia tanto frettoloso. La mia dichiarazione aveva un significato diverso; non era una proposta. Io ho detto: se nel quadro della discussione generale dovesse emergere una difficoltà limitata all'articolo 5, il Governo si riserva di esaminare l'eventualità dello stralcio. Non mi attribuisca proposte che io non ho ancora fatto.

MACCARRONE. Sto cercando di dare una pennellata a questo quadro, se lei me lo consente.

R E S T I V O , ministro dell'interno. Lei è certamente un ottimo parlamentare, ma è un cattivo pittore!

MACCARRONE. Ella, oltre ad essere un ottimo Ministro dell'interno, è anche un capace critico!

Vorrei dire, però, che l'esame limitato a questa norma non può consentire a noi, almeno a me, di accedere al quadro della discussione fatta prima della sospensione, se non soffermiamo un momento la nostra attenzione su altri punti che sono particolarmente interessanti.

Uno di questi riguarda l'articolo 4, in merito al quale concordiamo su tutte quelle disposizioni che introducono limiti e fissano termini perentori sia agli enti locali sia alle autorità di controllo. Noi stessi riconosciamo infatti che la violazione sostanziale della legge comunale e provinciale, la quale già prescrive termini abbastanza precisi, ha portato a taluni inconvenienti non so-

lo per il ritardo con cui i bilanci sono predisposti ma, vorrei sottolineare, per il ritardo con cui gli stessi vengono approvati. È vero che il ritardo con cui i bilanci sono approvati in sede tutoria è anche giustificato dal ritardo con cui gli stessi vengono predisposti dagli enti locali; tuttavia l'uno e l'altro di tali due elementi concorrono a determinare una difficoltà che si riflette poi sull'esercizio di cassa e sull'attività generale degli enti stessi.

Siamo d'accordo, quindi, che si fissino termini perentori e - nonostante la gravità della norma configurata in questo articolo siamo d'accordo anche che l'autorità tutoria, nell'attuale fase di attesa dell'ordinamento regionale, si sostituisca con un suo commissario per la compilazione dei bilanci, provvedendo in caso di impossibilità del funzionamento dell'amministrazione scioglimento dei consigli comunali. Resta aperto però un problema estremamente grave di cui credo dovremmo preoccuparci tutti, soprattutto il Parlamento, geloso osservatore dei problemi costituzionali e dell'autonomia degli enti locali. La realtà del nostro Paese fino a questo momento ci dimostra che la nomina dei commissari dopo lo scioglimento dei consigli comunali non rappresenta un vantaggio in senso generale, mentre determina la drastica soppressione del supporto democratico normale per gli enti locali e crea anche situazioni estremamente anomale dal punto di vista della gestione e dei rapporti politici fra cittadini e loro rappresentanze. Il fatto che le gestioni commissariali si prolunghino eccessivamente e che le elezioni siano indette, nelle città ove i consigli comunali sono stati disciolti, secondo criteri estremamente discrezionali sia in sede locale che in sede centrale, dovrebbe preoccupare non soltanto la nostra, ma credo tutte le parti politiche e lo stesso Parlamento, giacchè la frattura che conseguentemente si determina in un anello essenziale della vita democratica del Paese si riflette sulla validità e sul prestigio delle istituzioni in generale. Saremmo pertanto dell'avviso che anche questo articolo dovrebbe essere modificato nel senso che il decreto di nomina del commissario debba contenere contestualmente la data della fissazione delle elezioni.

L'articolo 6, sul quale finora non abbiamo soffermato la nostra attenzione, ha come portata reale quella di sanzionare in un provvedimento legislativo un arbitrario comportamento dell'amministrazione. Consideriamo anzitutto quale è la situazione per quanto riguarda il disavanzo delle aziende municipalizzate e dei servizi. La legge 29 marzo 1903, n. 103, e il testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, prescrivono che il disavanzo delle aziende sia iscritto nella parte straordinaria dei bilanci comunali.

E così è avvenuto dal 1923 fino al 1962, anno in cui all'improvviso, senza che fosse modificata la legislazione, i prefetti hanno iscritto nei bilanci, con la penna rossa, un asterisco e hanno imposto la eliminazione dal calcolo del disavanzo economico dei bilanci degli enti locali la quota relativa al disavanzo delle aziende municipalizzate.

Con il presente disegno di legge non solo non favoriamo in alcun modo le aziende, agevolando attraverso l'accesso al credito cui attingono gli enti locali la possibilità di un ripiano dei loro disavanzi, ma addirittura peggioriamo la situazione degli enti locali, avallando un atto contrario alla legge. Neanche questo articolo quindi può essere accettato così com'è.

Il terzo aspetto riguarda l'articolo 7, che introduce due principi molto gravi.

Il primo è un principio che lede profondamente l'autonomia locale non solo in materia di determinazione delle tariffe, ma anche per quanto attiene all'apprezzamento della possibilità da parte della popolazione di utilizzare a fini sociali il trasporto pubblico, con tariffe amministrate localmente, ossia determinate con la responsabilità degli organi elettivi locali e tenendo conto delle finalità sociali del servizio, delle possibilità contributive della popolazione, dei vantaggi che tale servizio reca non solo agli utenti diretti, ma alla collettività nel suo insieme.

A prescindere dalle autorità che saranno chiamate ad amministrare il nuovo prezzo, l'articolo 7 introduce poi un altro grave principio secondo cui anche in materia di tariffe viene atribuito all'autorità cen51 COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

trale, al CIP, al Ministro dei trasporti in sede ispettiva e a quello degli interni in sede definitiva, il potere di amministrare un prezzo che non può essere nè unificato nè apprezzato con criteri generali di convenienza sul piano nazionale, ma deve essere necessariamente ricondotto ad apprezzamenti e valutazioni che hanno la loro origine nella situazione socio-economica locale e nelle determinazioni che localmente degli amministratori responsabili, eletti e investiti di responsabilità nella stessa maniera e con la stessa figura costituzionale di tutte le assemblee rappresentative, possono adottare in materia.

Qui c'è sottintesa una concezione dei rapporti Stato-comuni, Stato-enti locali vecchia, di antagonismi, che dobbiamo secondo me contrastare, perchè la Repubblica è divisa in regioni, province e comuni, e questi enti, comunque siano amministrati, hanno il diritto di esistere e di decidere in un ambito così peculiare e tipico della loro competenza, senza che siano invocati ulteriori limiti e controlli che sono inaccettabili e anche controproducenti. Perchè dobiamo appesantire l'amministrazione centrale? Dobbiamo invece ammettere anche in linea di principio la facoltà dell'amministrazione locale di decidere responsabilmente, tenendo conto di tutti i fattori ai quali si deve uniformare.

Sono tutte queste considerazioni che ci inducono ad essere contrari.

Detto ciò, per completare il colore della mia pennellata, aggiungo che noi siamo disponibili per discutere modifiche e accantonamenti, per discutere tutto quello che può in un certo modo facilitare l'iter del provvedimento. Non tanto perchè riconosciamo che esso abbia in sè elementi positivi tali da risolvere i probelmi della finanza locale, nè tanto meno perchè riconosciamo che esso innovi profondamente il sistema della finanza locale, ma perchè ci troviamo in una situazione contingente, perchè ci auguriamo veramente che i principi che l'onorevole sottosegretario Picardi ha esposto a proposito dell'autosufficienza finanziaria, siano trasfusi nella riforma generale, cosa che in effetti non si verifica col disegno di legge per la riforma tributaria ripresentato a firma del ministro Bosco.

BOSCO, ministro delle finanze. È stato ripresentato a firma Reale.

MACCARRONE. Chiedo scusa e mi auguro che il ministro Bosco tenga conto del fatto che quel disegno di legge annulla di fatto l'autonomia degli enti locali, determinando una soppressione della finanza locale. Ad ogni modo, il disegno di legge in discussione — ce l'ha ripetuto stamane il sottosegretario Picardi - non è altro che un provvedimento-tampone, che arriva con molto ritardo e riesce solo a rincorrere il crescente disavanzo e le crescenti difficoltà degli enti locali, riportando nel 1970 la situazione al 1967. La qual cosa siginfica che sussistono tutti i problemi lamentati in questo campo dal Direttore generale dell'amministrazione civile, dal Ministro del tesoro e dal Ministro dell'interno all'epoca dell'esame davanti alla 2ª Commissione della Camera dei deputati; problemi che tutti fin da allora riconobbero dovevano essere urgentemente risolti. Quindi il disegno di legge in esame non ci trova per nulla soddisfatti. Nonostante ciò, se riusciremo a trovare una soluzione adeguata ai problemi che ho sollevato sul piano politico, cioè innanzitutto la questione dei commissari...

O L I V A , *relatore*. Veramente i problemi sollevati riguardavano soltanto gli articoli 5 e 7.

 $M\ A\ C\ C\ A\ R\ R\ O\ N\ E$. Ho parlato anche dell'articolo 4.

B U Z I O . La questione dell'articolo 4 l'ho sollevata io.

M A C C A R R O N E . C'è lo stenografico che conferma come in sede di discussione generale mi sia soffermato anche sull'articolo 4.

O L I V A, relatore. Parlo di quando si è deciso di proseguire la discussione in sede redigente.

MACCARRONE. Certo, ma se il senatore Oliva è intollerante...

5^a Commissione (Finanze e Tesoro)

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

O L I V A, relatore. Questo non l'accetto perchè sono proprio l'ultimo degli intolleranti, tanto è vero che, come tutti gli altri, sto qui pazientemente aspettando da parecchie sedute.

MACCARRONE. Se il senatore Oliva fa il relatore con pazienza è una questione sua.

Se noi troviamo una soluzione ragionevole sul piano politico — insisto sul piano politico — per le questioni che abbiamo sollevato, non faremo alcuna obiezione sulla modifica dell'iter parlamentare; evidentemente, però, dobbiamo trovare una soluzione che sia soddisfacente. E sottolineo l'interruzione del Ministro dell'interno proprio per dire che rimango in quel quadro, permettendomi di aggiungere, da modesto parlamentare, qualche elemento di precisazione che possa dare al quadro che abbiamo avuto fino a questo momento sotto gli occhi quella completezza che ci serve per arrivare ad un giudizio responsabile, sereno, non fazioso, nell'interesse del Paese e per legiferare con piena coscienza e con piena responsabilità, lasciando fuori da quest'Aula e da questa discussione ogni posizione preconcetta ed ogni azione tendente a prevaricare in qualche modo la libera discussione ed il libero confronto fra i membri del Parlamento e fra i membri in particolare di questa Commissione.

PRESIDENTE. Dalle argomentazion₁ del senatore Maccarrone mi pare di poter desumere una formale rinuncia a chiedere il passaggio del provvedimento dalla sede redigente a quella referente.

B E R T O L I . Mi pare che ella, signor Presidente, abbia interpretato esattamente quanto ha detto il senatore Maccarrone. Egli però ha detto qualcosa di più, cioè che bisogna trovare soluzione ad alcuni problemi da lui illustrati, che possono essere risolti in un modo qualsiasi, anche con un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se si vorrà presentare un ordine del giorno — come io mi auguro — lo comunicherò ai colleghi, non appena in grado.

B U Z I O . Ho già fatto presente, nel corso della discussione generale, l'importanza di questo provvedimento — anche se non costituisce una grande riforma — per quello che riguarda i bilanci dei comuni e delle province.

Vorrei pregare, pertanto, i colleghi di tutte le parti politiche di fare uno sforzo per giungere ad una soluzione, ricollegandomi un po' anche a quanto detto dal senatore Bosso per il comune di Torino. In effetti quelle restrizioni cui ho già fatto cenno, che non vedo nell'articolo 5, le stiamo già applicando da qualche anno; o, per meglio dire, le fanno applicare con la circolare Taviani. Nessuna assunzione abbiamo ancora potuto fare, l'organico è quello che è; andiamo avanti cercando di mettere in pareggio il bilancio. Siamo al limite della sopportazione, non possiamo continuare con questo stato di cose. Le basti sapere, signor Ministro, che da tre anni sono stati posti in entrata cento milioni che devono essere versati dal Ministero della sanità per gli ospedali psichiatrici: questa assegnazione non viene fatta e noi continuiamo ad aumentare le rette e a pagare interessi molto forti di anticipazioni di cassa. Ecco perchè questo provvedimento è urgente; da calcoli fatti la mia amministrazione provinciale ne trarrebbe un utile di 270 milioni.

È chiaro che gli amministratori sono preoccupati di questa situazione e chiedono che il disegno di legge sia approvato anche dal Senato in Commissione e in Aula; l'appello rivolto da costoro è quello di fare ogni sforzo possibile in questo senso, considerando poi che questo disegno di legge non risolve tutti i problemi, ma può rappresentare un primo passo, con la speranza e l'augurio di potere, in futuro, fare meglio.

A proposito poi di tutte le considerazioni svolte dal senatore Maccarrone, vorrei che si tenesse conto della volontà in esse espressa, con la quale anche altri gruppi politici, almeno su certe questioni, potrebbero essere d'accordo. Suggerisco quindi di formulare un ordine del giorno che però non venga a toccare gli articoli che sono stati approvati dalla Camera.

Salvando le posizioni politiche dei vari gruppi si approvi, dunque, questo disegno 5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

di legge auspicato da tutti gli amministratori che fanno gli interessi degli amministrati, degli operai, degli impiegati e dei cittadini in genere.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Segnana:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, considerato che la commissione prevista al secondo comma dell'articolo 20 e che i comitati provinciali dei prezzi integrati come previsto dal quarto comma dell'articolo 20 e dell'articolo 21 esprimono il proprio parere e formulano proposte sulla delicata materia delle classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi per l'applicazione delle imposte di consumo;

considerato che appare quanto mai opportuno sentire il parere dei contribuenti di diritto;

visto che nelle commissioni di cui agli articoli sopracitati non è prevista la presenza dei rappresentanti di tali contribuenti;

impegna il Ministro delle finanze ad emanare direttive affinchè la commissione di cui al secondo comma dell'articolo 20 ed i comitati provinciali dei prezzi consultino esperti designati dalle organizzazioni dei commercianti più rappresentative ».

BOSCO, ministro delle finanze. Accetto il principio di questo ordine del giorno. Non lo posso accettare nella sua integralità letterale perchè mi riservo di esaminare se nei poteri del Ministro rientra quello di allargare la sfera dei membri della commissione di cui trattasi. Comunque — ripeto — nell'ambito dei poteri del Ministro, accetto l'ordine del giorno come una viva raccomandazione.

S E G N A N A . Desidero precisare che con questo mio ordine del giorno non intendo far sì che le commissioni ed i comitati vengano integrati, ma che nello svolgere il loro lavoro sentano i rappresentanti delle organizzazioni dei commercianti più rappresentative.

C I F A R E L L I . Non ho certamente alcun intento di rendere più difficile il lavoro della Commissione, però allo stato non ritengo che l'orientamento che mi pare emerga dalla discussione possa, dal mio punto di vista, essere accettato.

Dichiaro quindi che sono favorevole al mantenimento del testo del disegno di legge trasmessoci dalla Camera dei deputati. In quella sede i colleghi della mia parte politica hanno sostenuto con fermezza che la norma dell'articolo 5 non crea difficoltà al riassetto delle retribuzioni dei dipendenti comunali: essa non è infatti una norma che voglia porre ostacoli a quelle che sono le loro legittime aspirazioni.

Ora, è necessario stabilire un concetto fondamentale e cioè che gli aumenti del personale, che sono alla base di tanti flagelli dal punto di vista della finanza locale, possono avvenire semplicemente in base al razionale sviluppo degli organici, così come previsto dal disegno di legge in esame. Il discorso degli organici peraltro è ben distinto da quello che stiamo qui facendo ed è un errore delle organizzazioni sindacali ritenere che tale articolo impedisca il raggiungimento di determinati scopi.

Ed è per questa ragione, che è una ragione di principio ed una ragione di visione generale della situazione, che io mantengo la stessa posizione manifestata dalla mia parte politica all'altro ramo del Parlamento.

Confermo pertanto, per quanto mi riguarda, la mia contrarietà ad ogni modifica del testo attuale del disegno di legge.

PRESIDENTE. A questo punto devo informare la Commissione che gli ordini del giorno presentati sono cinque.

MACCARRONE. Ce ne è anche un sesto, che mi riservo di presentare.

PRESIDENTE. Volevo enunciare il contenuto di tutti gli ordini del giorno per poi, di comune accordo, procedere al loro esame. Ve ne sono alcuni infatti di contenuto assai vasto.

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

R E S T I V O, ministro dell'interno. Vorrei evitare al senatore Maccarrone la fatica di preparare il suo ordine del giorno per delle ragioni che, credo, lo troveranno d'accordo con il Governo.

Il senatore Maccarrone infatti ricorda certamente che c'è una norma la quale implica che, nello stesso decreto di scioglimento del consiglio comunale, non può essere determinata la data delle elezioni. A parte il fatto che, almeno secondo le direttive del Ministero, si è sempre cercato di contenere nei limiti strettamente rispondenti ai termini fissati dalla legge la durata delle gestioni commissariali, qui dobbiamo tener conto dei principi generali della nostra legislazione.

MACCARRONE. Mi basta l'esegesi dell'articolo 8 della legge elettorale!

RESTIVO, ministro dell'interno. Nella legge elettorale la fissazione della convocazione dei comizi elettorali è un atto al quale deve partecipare, per costante principio mantenuto fermo nella nostra legislazione, l'autorità giudiziaria, per cui si dice: « Il prefetto convoca i comizi elettorali sentito il primo Presidente della Corte di appello ». Vogliamo adesso, proprio in questa sede che non è la più adatta, determinare una modifica che a mio avviso si presterebbe chissà a quale interpretazione? Non escludo che si possa anche in questa materia arrivare ad una disciplina diversa da quella in atto vigente; ma mi sembra che affrontare il tema in questo momento, in occasione di un disegno di legge che riguarda la finanza locale, sia tutt'altro che opportuno.

Non vorrei, quindi, attraverso la presentazione di un ordine del giorno quasi delineare una posizione dialettica su una materia che merita tutta la nostra attenzione ma sulla quale oggi il punto di vista del Governo, e credo responsabilmente anche del Parlamento, non può essere che negativo. Vogliamo estromettere una forma di consultazione che nasce da un complesso di elementi, che rappresenta anche formalmente un aggancio della valutazione del Prefetto ad un parere dell'autorità giudiziaria?

Prego il senatore Maccarrone di non porre il problema in questa sede; sono disposto ad esaminarlo in un altro momento, non oggi. Non voglio eludere un problema sul quale può darsi che riusciremo a trovare formule legislative che consentano di conseguire un risultato che rifletta una convinzione comune.

Per queste considerazioni mi permetto di insistere presso il senatore Maccarrone perchè non presenti l'ordine del giorno.

MACCARRONE. Vorrei dire che gli argomenti addotti dal signor Ministro mi trovano consenziente nell'ultima parte; non mi trovano consenziente nella prima parte, perchè l'autorità giudiziaria, il Presidente della Corte di appello, interviene per esprimere un parere di opportunità. Questo parere non è nè vincolante nè determinante ai fini della fissazione delle elezioni che è attribuita dal citato articolo 8 al prefetto, il quale ha solo questo compito. Il cittadino, che poi è un valore da non dimenticare, un soggetto non trascurabile da parte del Parlamento e ritengo anche da parte del Governo, non ha nessuna possibilità, proprio in difetto della pubblicità della motivazione, di sindacare in qualche modo questa decisione del prefetto, che appare come la decisione emergente, l'atto reale su cui poi può esercitarsi la contestazione soltanto in sede po-

La mia proposta non tende nè ad innovare l'articolo 8 della legge elettorale nè a creare una nuova sistematica, ma soltanto ad invitare i prefetti a determinare la data delle elezioni ed eventualmente a motivare con ragioni obiettive il differimento di tale data, che non è fissata oggi *ex novo* dal mio ordine del giorno, ma è stabilita perentoriamente nella legge elettorale.

La legge elettorale stabilisce che entro tre mesi dal decreto di scioglimento devono essere indette le elezioni dal prefetto sentito il Presidente della Corte d'appello, il che significa che la norma ha una preminente rilevanza e che un'eventuale deroga deve avere una sua motivazione oggettiva.

Ora, poichè, secondo me, è la considerazione della realtà che deve guidarci nella va5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

lutazione dell'efficacia delle norme che emaniamo, e poichè la realtà ci dice che i regimi commissiariali vengono prolungati oltre i tre mesi e anche oltre i sei mesi fissati dal decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica, credo che noi, senza impegnare (ecco perchè sono d'accordo con la seconda parte) il Governo in modo formale con un atto che il Governo stesso, in questo momento, ritiene di non accettare, possiamo rivolgere un invito preciso perchè l'articolo 8 della legge sia in ogni caso rispettato.

PRESIDENTE. Collega Maccarrone, poichè della nostra discussione vi è un resoconto stenografico che verrà pubblicato negli atti parlamentari e poichè il suo invito risulta chiaro dalle sue eloquenti parole, penso che potremmo evitare di appesantire questa nostra seduta con la presentazione di un altro ordine del giorno. Questo è il mio modesto avviso.

O L I V A, relatore. Allo scopo di guadagnare tempo e per ristabilire in qualche modo la cordialità del colloquio, vorrei anche io invitare il collega Maccarrone a non sottolineare la particolare posizione in cui verranno a trovarsi questi comuni rispetto ad altri che abbiano subito lo scioglimento dei consigli. Perchè in realtà questo è, diciamo, un caso di scioglimento al tempo stesso meno grave e più grave di altri.

A parte l'intenzione paternalistica (non di moda) che potrebbe esservi nell'articolo, non vi è dubbio che la carenza di diligenza nell'approvazione del bilancio, pur con i termini, precisi ma non molto ristretti, previsti dalla norma, pone i comuni nella condizione di non essere, diciamo così, nè incoraggiati nè difesi dal Parlamento. L'articolo 4 del disegno di legge, infatti, fissa anzitutto dei termini funzionalmente ragionevoli; poi prevede la convocazione dei rispettivi consigli da parte delle giunte; prevede ancora la nomina di un commissario che predisponga di ufficio il bilancio; vi è poi ancora un termine di trenta giorni.

Se proprio il consiglio non vuole aderire all'invito, non vuole adempiere ad un fondamentale dovere, direi che si tratta di un'amministrazione la quale, di qualunque colore sia, non fa onore alla parte politica cui appartiene. Ora, se noi vogliamo raggiungere lo scopo di far capire che anche gli atti ordinari dell'amministrazione hanno un valore fondamentale e che l'eventuale negligenza nell'adempiervi è punita in una determinata maniera, facciamo cosa saggia nell'introdurre la norma. Però, ripeto, non è che i consigli che vengono sciolti per questa particolare negligenza abbiano diritto, diciamo moralmente, ad un termine più breve di riconvocazione dei comizi elettorali. Direi che il richiamo del Ministro ad un rispetto generale della legge elettorale è valido qui più ancora che in altri momenti; e non varrebbe la pena, o per lo meno sarebbe strano, che noi sollecitassimo il prefetto proprio nel caso in cui il consiglio viene sciolto per pura negligenza.

B E R T O L I . Ma la popolazione ha diritto ad avere il consiglio!

OLIVA, relatore. Sempre, in ogni

PRESIDENTE. Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Bosso un ordine del giorno che riguarda l'articolo 5, anche se l'articolo stesso non viene menzionato nel testo. Esso è del seguente tenore:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, approvando, in sede redigente, gli articoli del disegno di legge n. 909, prende atto delle assicurazioni del Governo che verranno ristudiate e riproposte all'esame del Parlamento norme atte a limitare e contenere nuove assunzioni da parte di quegli enti locali che ricorrano al mutuo per il pareggio economico del bilancio, norme che in determinate condizioni ed entro opportuni limiti sono ritenute necessarie e rispondenti a criteri di corretta amministrazione ».

Mi pare evidente che quest'ordine del giorno non possa essere preso in considerazione che dopo l'approvazione degli articoli.

Vi è poi un ordine del giorno presentato dal collega Segnana, del quale ho già dato notizia, che si riferisce alla materia dell'integrazione o delle modifiche alla commissione di cui all'articolo 20 del disegno di legge. Il ministro Bosco ha già dichiarato che accetta l'ordine del giorno come raccomandazione, precisando che impartirà le direttive richieste qualora ciò rientri nell'ambito dei suoi poteri.

Sono stati presentati inoltre tre ordini del giorno che si riferiscono all'articolo 7. Il primo in ordine di presentazione è quello che reca la firma del relatore, senatore Oliva. Esso è così formulato:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, in sede redigente, nell'approvare gli articoli del disegno di legge presentato dal Governo, recante disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonchè provvidenze varie in materia di finanza locale, con riferimento alla norma dell'articolo 7, ultimo comma, che conferisce al Ministro dell'interno, in ultima istanza, la facoltà di provvedere con proprio decreto alla determinazione delle tariffe dei pubblici servizi di trasporto gestiti dai comuni, dalle province e dalle loro aziende impegna il Ministro dell'interno a tener conto, per tale determinazione, delle finalità economico sociali che presiedono alla gestione municipalizzata dei servizi pubblici di trasporto e ne costituiscono l'essenziale ragion d'essere ».

Un altro ordine del giorno, firmato dai senatori Anderlini ed altri, è del seguente tenore:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, approvando in sede redigente gli articoli del disegno di legge n. 909, visti gli articoli 117 e 130 della Costituzione, ritiene che le norme stabilite nell'articolo 7, sulla facoltà data al Ministro dell'interno di fissare in ultima istanza le tariffe dei servizi pubblici dei trasporti urbani, debbano cessare di aver vigore al momento dell'entrata in funzione dell'ordinamento regionale per quanto di competenza delle regioni ».

Un terzo ordine del giorno, firmato dai senatori Banfi, Anderlini, Bertoli, Li Vigni ed altri, è così formulato:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, approvando in sede redigente gli articoli del disegno di legge n. 909, impegna il Ministro dell'interno affinchè, in sede di applicazione dell'articolo 7, tenga conto, qualora si arrivi a determinare le tariffe dei trasporti urbani con decreto ministeriale, dei fini sociali che i trasporti stessi assolvono nelle comunità locali ».

PRESIDENTE. Penso che quest'ultimo ordine del giorno e quello presentato dal relatore possano fondersi.

O L I V A, relatore. Se il mio è ben accetto, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Vi sarebbe anche un ordine del giorno del collega Buzio.

B U Z I O . Aderisco a quello presentato dal relatore.

A N D E R L I N I . Inviterei i colleghi che insieme a me hanno firmato l'ultimo ordine del giorno letto dal Presidente ad aderire all'ordine del giorno presentato dal relatore.

O L I V A, relatore. Nell'ordine del giorno ho usato l'espressione « finalità economico-sociali », intendendo dare un'interpretazione sociale del fattore economico. Mi si fa osservare che così darei modo al Ministro dell'interno di seguire forse più un criterio economico che sociale. Dichiaro che volentieri tolgo la parola « economico », perchè quello è evidentemente l'ambito, ma la finalità è sociale.

F O S S A . Desidero sottoscrivere l'ordine del giorno presentato dal relatore.

A N D E R L I N I . Vorrei far notare che nell'ordine del giorno del relatore si dice: « nell'approvare gli articoli del disegno di legge ». Penso che sarebbe più opportuno usare l'espressione « nell'esaminare ».

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

O L I V A , relatore. L'approvazione dell'ordine del giorno è logicamente contestuale all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Vi pongo questo quesito: mettiamo ora ai voti questi ordini del giorno, con l'intesa che, se approvati, sono ritirati tutti gli emendamenti tranne quello relativo allo stralcio dell'articolo 5?

BERTOLI. Non è che con l'approvazione degli ordini del giorno noi ci impegnamo ad approvare tutti gli articoli senza discussione. Noi continueremo la discussione e faremo tutte le nostre osservazioni. Il mio parere, che credo sia condiviso dagli altri colleghi, è che possiamo presentare degli emendamenti che potranno o no essere approvati.

Gli ordini del giorno non precludono la presentazione di emendamenti. È chiaro che non presenteremo un emendamento soppressivo dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Deve essere altrettanto chiaro che nessuno si avvarrà della facoltà di chiedere la rimessione del disegno di legge all'esame dell'Assemblea.

MACCARRONE. Su questo punto siamo d'accordo.

O L I V A, relatore. Si tratta, in definitiva, signor Presidente, di formalizzare e verbalizzare un certo sviluppo della discussione e di dare atto del parere della Commissione su ciascun articolo.

M A C C A R R O N E . Vorrei che rimanesse agli atti che noi proponiamo contemporaneamente il rinvio dei due disegni di legge, nn. 360 e 297, rispettivamente a firma dei senatori Bertoli e Borsari (il numero 376 sarà assorbito), ed il loro mantenimento nell'ordine del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. D'accordo: resteranno all'ordine del giorno della Commissione, non materialmente ma, se mi è consentito dire, nell'archivio del lavoro futuro.

Devo aggiungere che anche l'articolo 5, se sarà approvata la proposta di stralcio, resterà all'ordine del giorno della Commissione in sede redigente divenendo un disegno di legge a sè stante con il numero 909-bis. Naturalmente verrà discusso quando se ne presenterà l'opportunità.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

(Disposizioni in materia di credito ai Comuni ed alle Province)

Art. 1.

La parte seconda del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituita come segue:

DELLA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

TITOLO I. — ISTITUZIONE, CONCESSIONE DI PRESTITI ED EMISSIONI DI CARTELLE.

- Art. 1. La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita con gestione propria presso la Cassa depositi e prestiti con legge 24 aprile 1898, n. 132, è autorizzata a concedere prestiti mediante emissione di cartelle a comuni e province per:
- a) la copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione debitamente autorizzati;
- b) il riscatto dei prestiti contratti con altri istituti, quando l'operazione sia prevista in un piano di risanamento economicofinanziario dell'Ente.

L'importo dell'autorizzazione della competente autorità tutoria per i mutui da contrarre, ai sensi del comma precedente, si intende riferito al netto ricavo dell'operazione. 5^a Commissione (Finanze e Tesoro)

29^a Seduta (5 dicembre 1969)

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Sezione autonoma di credito spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2. — La facoltà di emissione delle cartelle, di cui all'articolo precedente, è data e regolata mediante decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti competente ai sensi del successivo articolo 5.

I decreti sono registrati alla Corte dei conti e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 3. — La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad aprire alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale un credito in conto corrente.

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale potrà operare versamenti su questo conto corrente fino a renderlo attivo a proprio favore.

Con decreti del Ministro del tesoro, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, sono stabiliti per detto conto corrente:

- a) i limiti di somma entro i quali devono essere contenuti il credito e il debito di ciascuno dei due correntisti:
- b) il saggio d'interesse che non potrà essere superiore a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Detti decreti sono registrati alla Corte dei conti.

Art. 4. — L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione di credito comunale e provinciale, è per intero devoluto alla formazione del fondo di riserva.

I capitali compresi nel detto fondo di riserva sono impiegati in rendite inscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni di Enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipi per legge. Art. 5. — Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

Titolo II. — Disposizioni riguardanti i prestiti con emissione di cartelle.

Art. 6. — Ai prestiti della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale si applicano tutte le norme in vigore per quelli della Cassa depositi e prestiti contemplate da leggi generali o speciali.

Sulle delegazioni rilasciate per l'ammortamento e sui prestiti stessi — e non solo sulle cartelle emesse, ma anche sul denaro corrispondente per la somministrazione — non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

Le annualità sono calcolate ad interesse uguale a quello delle cartelle da emettersi, aumentate, a titolo di compenso delle spese di amministrazione, di una aliquota da determinarsi con i decreti del Ministro del tesoro di cui al precedente articolo 2, aliquota che non potrà essere superiore a centesimi 40 per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo.

TITOLO III. — DELLE CARTELLE DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE. CARTELLE ORDINARIE.

Art. 7. — Le cartelle fruttano l'interesse netto — esente da ritenuta per qualsiasi imposta, tassa, tributo, contributo o diritto, presenti e futuri — stabilito nei decreti che regolano le emissioni; le cartelle stesse sono ammortizzabili per sorteggio annuale.

Gli interessi corrispondenti alle cartelle e il capitale dovuto per i titoli sorteggiati sono pagati con le modalità stabilite nei decreti ministeriali suddetti.

Le cartelle di credito comunale e provinciale sono rappresentate da titoli al portatore o da titoli nominativi; questi ultimi 5^a Commissione (Finanze e Tesoro)

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

possono essere emessi per un numero illimitato di cartelle.

I titoli al portatore possono essere unitari o multipli.

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, quando lo creda opportuno o ne sia richiesta, può riscattare, all'atto stesso della consegna, le cartelle emesse in corrispondenza dei prestiti fatti.

Art. 8. — Alle cartelle della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale ed alle loro cedole sono applicabili tutte le disposizioni vigenti per i titoli del debito pubblico dello Stato comprese quelle relative alle esenzioni fiscali, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Per quanto possa occorrere si applicano alle emissioni della Sezione predetta le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Sono stabilite nel regolamento le disposizioni per la loro emissione, l'impiego nel pagamento dei mutui, la circolazione, il tramutamento, il sorteggio, il rimborso e l'annullamento e per il versamento di esse in rimborso anticipato dei mutui, nonchè le operazioni che potranno farsi sulle cartelle, tanto al portatore quanto nominative, e le norme per eseguirle. Le disposizioni di cui al presente comma, possono essere modificate, ove occorra, con i decreti previsti dal precedente articolo 2.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti previdenziali e assicurativi, compresi quelli amministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, la Banca d'Italia, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito nonchè gli enti morali, sono autorizzati a far uso delle cartelle per tutte le operazioni, impieghi ed investimenti per i quali hanno facoltà di valersi dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Possono anche valersene gli istituti di assicurazione per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 30, 40 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 9. — In attesa dell'allestimento delle cartelle, la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale può, in loro sostituzione, rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti.

A queste dichiarazioni sono applicabili tutti i privilegi e le garanzie delle cartelle stesse.

All'articolo 1 sub articolo 1 è stato presentato dal senatore Li Vigni un emendamento tendente a sopprimere al punto b) le seguenti parole: « quando l'operazione sia prevista in un piano di risanamento economico-finanziario dell'Ente ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Dal senatore Li Vigni è stato presentato un altro emendamento tendente ad aggiungere dopo il punto *b*) le seguenti parole: « *c*) l'assunzione di servizi di pubblico interesse, nonchè l'esecuzione di opere pubbliche ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Dal senatore Maccarrone è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo il punto *b*) le seguenti parole: « *c*) l'esecuzione di opere pubbliche e l'assunzione di pubblici servizi ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

È stato presentato dal senatore Maccarrone un emendamento tendente a sostituire gli ultimi commi dell'articolo 8 *sub* articolo 1 con i seguenti:

« Gli Istituti di assicurazione per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articolo 30, 40 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono tenuti a valersi delle cartelle di credito comunale e provinciale fino al 25 per cento delle somme vincolate.

Le aziende di credito sono tenute ad investire in cartelle di credito comunale e provinciale una quota non superiore al 25 per cento della riserva obbligatoria. Il Ministro del tesoro fissa ogni anno con proprio decreto la quota che deve essere sottoscritta a tale titolo dalle aziende di credito e dagli Istituti di assicurazione ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Al libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è aggiunta una parte terza così costituita:

DELLA SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO A BREVE TERMINE

Art. 1. — È istituita presso la Cassa depositi e prestiti, con gestione propria e bilancio separato, la « Sezione autonoma per il credito a breve termine ».

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma per il credito a breve termine.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Sezione autonoma predetta spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Per quanto non espressamente previsto nella presente terza parte, alla Sezione autonoma per il credito a breve termine si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al presente testo unico.

Art. 2. — La Sezione autonoma per il credito a breve termine è autorizzata a concedere anticipazioni ai comuni ed alle province sui mutui da assumere a copertura dei disa-

vanzi economici dei bilanci di previsione, nelle more dell'autorizzazione dei mutui stessi.

Le anticipazioni suddette sono rimborsate in unica soluzione, con i relativi interessi annualmente capitalizzati, all'atto della riscossione del mutuo cui si riferiscono e la roro durata non può, comunque, superare i 24 mesi.

Con decreti del Ministro del tesoro, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, registrati alla Corte dei conti e pubblicati sulla *Gaz*zetta Ufficiale, sono stabiliti il saggio di interesse e le altre condizioni e modalità per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

Il saggio d'interesse per dette anticipazioni non può essere superiore a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 3. — Scaduto il termine dell'anticipazione, ove il comune o la provincia non abbiano curato gli adempimenti per la concessione del mutuo a copertura del deficit di bilancio, la Cassa depositi e prestiti o la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale rimborsa alla Sezione autonoma per il credito a breve termine l'ammontare dell'anticipazione stessa con i relativi accessori, previa trasformazione di ufficio, del corrispondente importo in mutuo al saggio vigente per la concessione dei prestiti al momento dell'operazione.

Il mutuo in contanti o in cartelle, aumentato degli interessi fino al 31 dicembre, della tassa concessione governativa di domanda e di ogni altro onere accessorio, è posto in ammortamento a decorrere dall'anno successivo ed è assistito dalla garanzia dello Stato, la quale cesserà, in tutto o in parte, con la costituzione delle garanzie di legge da parte dell'Ente mutuatario.

Art. 4. — Sulle somme dovute alla Sezione autonoma per il credito a breve termine e su quelle dovute ai comuni e alle province, ai sensi degli articoli precedenti, non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

Art. 5. — Nei limiti e alle condizioni stabilite dal precedente articolo 2, le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che può disporne anche la contemporanea erogazione.

I provvedimenti, così adottati, sono comunicati al Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla prima adunanza successiva.

Art. 6. — Il Consiglio comunale o provinciale con lo stesso atto deliberativo del bilancio o con atto successivo, delibera la richiesta di anticipazione sulla base del mutuo autorizzato a ripiano del disavanzo del bilancio del precedente esercizio.

La deliberazione anzidetta è adottata senza l'osservanza degli articoli 190 e 259 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e norme corrispondenti degli ordinamenti degli Enti locali nelle Regioni a statuto speciale, e non è soggetta a speciale approvazione.

La richiesta di anticipazione è fatta dal rappresentante del comune o della provincia ed è trasmessa direttamente alla Sezione autonoma per il credito a breve termine, e per conoscenza alla Prefettura competente, corredata dalla deliberazione di cui sopra nonchè dal decreto di autorizzazione del mutuo concesso nell'esercizio precedente.

I fondi provenienti da dette anticipazioni debbono essere utilizzati dall'Ente esclusivamente per il pagamento di spese agli aventi diritto, o ai loro aventi causa, iscritte nel bilancio di previsione cui si riferisce l'anticipazione.

I mandati di somministrazione delle anticipazioni sono pagabili senza il concorso dell'autorità tutoria di cui all'articolo 169 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Il tesoriere dell'Ente richiedente è direttamente e personalmente responsabile che la erogazione delle somme anticipate avvenga in conformità delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo.

È fatto salvo il recupero, in ogni caso, sull'ammontare dell'anticipazione dei debiti per rata di ammortamento di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, e relativi accessori, lasciati insoluti dal comune o dalla provincia beneficiari.

Art. 7. — Le operazioni di credito della Sezione autonoma per il credito a breve termine non sono soggette alla tassa di cui ai numeri d'ordine 198 e 199 della tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1' marzo 1961, n. 121.

Agli atti necessari per porre in essere le operazioni di anticipazione, anche se effettuati da altri Istituti di credito, nonchè dai tesorieri comunali e provinciali, si applicano le esenzioni ed i privilegi vigenti in materia di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali, compresi quelli di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e successive proroghe e modificazioni.

Art. 8. — La Sezione autonoma per il credito a breve termine si avvale dei fondi messi a sua disposizione dalla Cassa depositi e prestiti che allo scopo può utilizzare anche le giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi.

Le somme, destinate alla Sezione autonoma per il credito a breve termine, sono dalla Cassa depositi e prestiti accreditate nel conto corrente da istituire per il regolamento dei rapporti tra le due gestioni.

Il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, con decreti registrati alla Corte dei conti, determina i limiti, le modalità, le condizioni delle operazioni di provvista, nonchè i saggi attivi e passivi del conto corrente di cui al precedente comma.

Art. 9. — L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione è destinato alla formazione del fondo di riserva.

I capitali compresi nel detto fondo di riserva sono impiegati in rendite iscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipi per legge.

È stato presentato dal senatore Maccarrone un emendamento sostitutivo del penultimo comma dell'articolo 2 sub articolo 2 con il seguente:

« Su deliberazione del Consiglio di amministrazione sentita la Commissione parlamentare di vigilanza, con decreto del Ministra del tesoro, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti il saggio di interesse e le altre condizioni e modalità per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Sempre dal senatore Maccarrone è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 2 *sub* articolo 2 con il seguente:

« Il saggio d'interesse per dette anticipazioni non può superare il 4 per cento ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Dal senatore Maccarrone è stato inoltre presentato un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 5 *sub* articolo 2 con il seguente:

« I provvedimenti, così adottati, sono comunicati al Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e alla Commissione parlamentare di vigilanza alla loro prima successiva utile adunanza ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Sempre dal senatore Maccarrone è stato presentato un altro emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 6 *sub* articolo 2 con il seguente:

« Il consiglio comunale o provinciale può deliberare l'anticipazione da richiedere con lo stesso atto deliberativo del mutuo o con atto successivo; i fondi provenienti da detta anticipazione devono essere utilizzati dall'Ente esclusivamente per il pagamento di spese agli aventi diritto o ai loro aventi causa ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Sempre dal senatore Maccarrone è stato presentato un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 8 *sub* articolo 2 con il seguente:

« Il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione e la Commissione parlamentare di vigilanza, con decreto registrato alla Corte dei conti, determina i limiti, le modalità, le condizioni dell'operazione di provvista nonchè i saggi attivi e passivi del conto corrente di cui al precedente comma ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Il senatore Maccarrone ha presentato in fine un emendamento tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 9 *sub* articolo 2 con il seguente:

« Le somme di pertinenza del detto fondo di riserva sono impiegate per 4 quinti in cartelle della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo presentato dalla Camera dei deputati, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 3.

Per i disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali relativi all'esercizio 1968 la Sezione autonoma per il credito a breve termine potrà inoltre effettuare anticipazio5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

ni sulla base del decreto che autorizza la assunzione del prestito a copertura del disavanzo stesso.

(È approvato).

Il senatore Maccarrone propone di inserire dopo l'articolo 3 il seguente articolo:

- « L'ultimo comma dell'articolo 67 della parte prima del libro II del testo unico, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito dal seguente:
- «" Il Ministro del tesoro, udita la Commissione di vigilanza, è tenuto a fare eseguire anticipazioni dal Tesoro dello Stato alla Cassa depositi e presti fino alla somma di mille miliardi di lire per fra fronte alle domande di prestiti"».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Sempre dal senatore Maccarrone è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente articolo:

« A modifica dell'articolo 69 della parte prima del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, numero 453, tutti i fondi della Cassa depositi e prestiti, provenienti dal risparmio postale e dai depositi volontari, saranno impiegati in prestiti alle province, comuni e loro consorzi a termine della presente legge fino alla concorrenza del 95 per cento e per il resto in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Il senatore Maccarrone infine propone di aggiungere il seguente articolo;

« Il tasso di interesse dei Buoni postali fruttiferi è fissato nel 5 per cento con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Do ora lettura dell'articolo 4.

(Disposizioni straordinarie in materia di finanza locale)

Art. 4.

L'articolo 305 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« I bilanci dei comuni fino a 100 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, devono essere deliberati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

Per gli altri comuni e per le province il termine è fissato rispettivamente al 30 novembre e al 15 dicembre dell'anno precedente.

Le giunte comunali e provinciali convocano i rispettivi consigli in tempo utile per assicurare la deliberazione del bilancio entro i termini di cui ai commi precedenti. La riunione dei consigli medesimi deve avere comunque luogo entro 30 giorni prima dei termini suddetti.

Trascorso il termine di cui ai commi primo e secondo, entro il 31 dicembre, il Prefetto nomina un Commissario affinchè predisponga d'ufficio il bilancio da sottoporre ai competenti consigli comunali e provinciali, assegnando ai medesimi il termine massimo di 30 giorni dalla prima convocazione per approvare il bilancio.

Decorso infruttuosamente detto termine il Prefetto si sostituisce per l'approvazione del bilancio ai consigli comunali e provinciali e si procede allo scioglimento dei consigli stessi a norma di legge.

Le giunte provinciali amministrative devono, in caso di competenza esclusiva, esercitare le loro attribuzioni entro il termine di tre mesi dal ricevimento degli atti. Se il controllo è di competenza della Commissione centrale per la finanza locale, il termine anzidetto decorre dalla data del parere dell'organo tutorio provinciale che deve essere, invece, espresso entro 45 giorni dal ricevimento degli atti, salvo proroga di un mese alla Commissione centrale ove gli enti inte-

5^a Commissione (Finanze e Tesoro)

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

ressati non abbiano in tempo utile provve duto a trasmettere la documentazione indispensabile.

Decorsi i termini di cui al precedente comma senza che siano stati emanati i relativi provvedimenti i bilanci si intendono approvati ».

Lo metto ai voti. (È approvato).

Art. 5.

Per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere apportate agli organici del personale delle province, dei comuni, dei consorzi e delle aziende municipalizzate, che ricorrano al mutuo per il pareggio economico del bilancio, modifiche che comportino aumento della spesa globale per il personale, salvo il caso di ampliamento o istituzione di servizi previsti dalla legge.

La copertura di posti vacanti in organico, e di quelli in aumento previsti al primo comma, sarà effettuata in conformità alle norme vigenti.

Per lo stesso periodo di tre anni è fatto altresì divieto agli enti ed alle aziende municipalizzate, di cui al primo comma, di assumere a qualsiasi titolo, e per qualsiasi durata, personale di ogni qualifica e mansione. Solo nel caso in cui sia stato deliberato, nei modi e nelle forme prescritti, l'ampliamento o la prima istituzione dei servizi previsti dalla legge che comportino aumento di organico, le Amministrazioni, nelle more dell'approvazione tutoria relativa alla nuova pianta organica, potranno disporre, con separata deliberazione, soggetta a speciale approvazione della Giunta provinciale amministrativa, con procedura d'urgenza, assunzioni a titolo provvisorio e precario, ove ricorrano la necessità e l'urgenza di assicurare la funzionalità dei servizi ed entro il limite a ciò strettamente indispensabile.

Gli amministratori non possono emettere titoli di spesa per il pagamento di retribuzioni al personale assunto in violazione del divieto medesimo, salvo il caso in cui il pagamento avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ad iniziativa di chi non abbia concorso nell'illecito, in forza di sentenza dell'autorità giudiziaria o di deliberazione approvata dall'autorità tutoria.

Gli amministratori che dispongano o abbiano disposto assunzioni di personale in violazione del divieto suddetto sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate e il Prefetto ne promuove il recupero con ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e con la procedura ivi stabilita.

Come si era convenuto, quest'articolo verrebbe stralciato dal contesto del provvedimento.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la proposta di stralcio.

(È approvata).

Come ho già detto l'articolo stralciato costituirà il disegno di legge n. 909-bis che dovrebbe assumere il seguente titolo: « Disposizioni transitorie in materia di personale degli enti locali e delle aziende municipalizzate ».

Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal senatore Bosso il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, approvando in sede redigente gli articoli del disegno di legge n. 909, prende atto delle assicurazioni del Governo che verranno ristudiate e riproposte all'esame del Parlamento norme atte a limitare e contenere nuove assunzioni da parte di quegli enti locali che ricorrano al mutuo per il pareggio economico del bilancio, norme che in determinate condizioni ed entro opportuni limiti sono ritenute necessarie e rispondenti a criteri di corretta amministrazione ».

R E S T I V O, ministro dell'interno. Non vi è dubbio — per altro lo ha riconosciuto anche il senatore Maccarrone — che l'articolo 5 è confermativo di una situazio-

ne giuridica, che è quella attualmente vigente nel nostro ordinamento. Anzi il senatore Maccarrone, dimenticando che pur doveva esserci una ragione alla sua opposizione che non fosse soltanto di tecnica legislativa, ha detto che si tratta di un pleonasma. Ma allora, in questo caso, perchè si è voluto impostare una battaglia su tale articolo?

Traggo occasione dall'orientamento emerso dalla discussione, prendendo atto dello stralcio deliberato dalla Commissione in ordine a quest'articolo, per riconfermare che la prassi dell'Amministrazione dell'interno, soprattutto per quanto riguarda nuove assunzioni, non può, per dovere che nasce dalla legge, non essere improntata ad un criterio di estremo rigore. Dobbiamo preoccuparci, nell'assetto generale dell'amministrazione degli enti locali, di evitare delle forme di esasperazione di situazioni di pesantezza inerenti al costo di nuovo personale assunto, quando questa assunzione, come per altro era chiarito nell'articolo 5, non rispecchi dei nuovi servizi che siano previsti da esplicite disposizioni legislative.

B O S S O . Prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro mi dichiaro soddisfatto e ritiro pertanto l'ordine del giorno presentato.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'articolo 6:

Art. 6.

Le perdite di esercizio regolarmente accertate delle aziende speciali di trasporto di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, relative agli esercizi 1967, 1968 e 1969, concorrono, a richiesta del comune o della provincia, nella misura del 50 per cento, o comunque in misura non inferiore a quella inscritta nell'ultimo bilancio comunale o provinciale approvato, alla formazione del disavanzo economico del bilancio di previsione degli enti municipalizzatori o provincializzatori ai fini dell'autorizzazione del mutuo per la copertura dell'anzidetto disavanzo.

I mutui per il finanziamento della residua perdita di esercizio possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita presso la Cassa stessa, o da altro Istituto di credito e ad essi non sono applicabili le limitazioni di cui al primo comma dell'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Detti mutui possono essere garantiti dallo Stato, con decreto del Ministro del tesoro, qualora i mutuatari non abbiano disponibilità sui cespiti delegabili di cui al successivo articolo 15.

Il ricavato dei mutui deve essere destinato alla estinzione dei finanziamenti ottenuti o di altre passività esistenti in relazione alla residua perdita di cui al secondo comma.

Alle aziende municipalizzate o provincializzate di cui al primo comma può essere concesso il sussidio governativo previsto dalla legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni.

Lo metto ai voti. (È approvato).

Art. 7.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile può disporre indagini circa l'andamento ed il costo dei servizi pubblici di trasporto, di cui alla lettera *e*) dell'articolo 3 del testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e proporre ai consigli comunali e provinciali l'adeguamento delle tariffe dei pubblici servizi di trasporto.

Entro due mesi dalla data di ricevimento dell'invito ministeriale i consigli comunali e provinciali sono tenuti a deliberare sulla proposta di adeguamento delle tariffe.

Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

In caso di mancata ratifica il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile invita i consigli comunali e provinciali a riesaminare, entro il termine di sessanta giorni, la precedente deliberazione. 5^a Commissione (Finanze e Tesoro)

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

Trascorsi infruttuosamente i termini previsti al secondo e quarto comma del presente articolo o quando anche la seconda deliberazione non abbia ottenuto la ratifica, anche per manifesta ed immotivata inadeguatezza delle tariffe, il Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ed il Comitato interministeriale prezzi, provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle tariffe.

I senatori Li Vigni e Banfi hanno presentato due emendamenti tendenti entrambi a sopprimere quest'articolo.

L I V I G N I . Ritiro il mio emendamento.

B A N F I . Anch'io ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Commissione che è stato presentato dai senatori Anderlini ed altri il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesore del Senato, approvando in sede redigente gli articoli del disegno di legge n. 909, impegna il Ministro dell'interno affinchè in sede di applicazione dell'articolo 7 tenga conto, qualora si arrivi a determinare le tariffe dei trasporti urbani con decreto ministeriale, dei fini sociali che i trasporti stessi assolvono nelle comunità locali ».

R E S T I V O, ministro dell'interno. Lo accetto.

B O S S O . Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno accettato dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Un altro ordine del giorno è stato presentato dal relatore, senatore Oliva, così formulato:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'approvare in sede redigente gli ar-

ticoli del disegno di legge presentato dal Governo, recante disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonchè provvidenze varie in materia di finanza locale, con riferimento alla norma dell'articolo 7, ultimo comma, che conferisce al Ministro dell'interno, in ultima istanza, la facoltà di provvedere con proprio decreto alla determinazione delle tariffe dei pubblici servizi di trasporto gestiti dai comuni, dalle province e dalle loro aziende, impegna il Ministro dell'interno a tener conto, per tale determinazione, delle finalità sociali che presiedono alla gestione municipalizzata dei servizi pubblici di trasporto e ne costituiscono l'essenziale ragione di essere ».

R E S T I V O, ministro dell'interno. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. (È approvato).

Analogo ordine del giorno è stato presentato dai senatori Banfi ed altri.

B A N F I . Ritiriamo il nostro ordine del giorno e aderiamo a quello presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7 di cui ho già dato lettura.

(E approvato).

(Provvidenze a favore dei comuni e delle province)

Art. 8.

Il termine previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, prorogato al 31 dicembre 1970 dall'articolo 61 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è soppresso.

Le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del termine di cui al precedente

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

comma sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato e devolute, a decorrere dal 1º gennaio 1971, a favore dei comuni.

La ripartizione viene effettuata:

- a) per metà in proporzione diretta della popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico;
- b) per metà in proporzione inversa al gettito *pro capite* dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, nonchè delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati di ciascun comune per la relativa popolazione residente.

Il gettito dei tributi di cui alla lettera *b*) del comma precedente è quello iscritto a ruolo nel terzo esercizio antecedente a quello cui il riparto si riferisce.

I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti del Ministro delle finanze, d'intesa con quello del tesoro.

Le somme devolute ai comuni ai sensi del secondo comma sono delegabili a garanzia di mutui assunti o da assumere.

A quest'articolo è stato presentato dal senatore Maccarrone un emendamento tendente a sostituire i primi tre commi con i seguenti:

« A decorrere dal 1º gennaio 1969 è attribuita ai comuni e alle province una quota pari rispettivamente al 12 e all'8 per cento del provento complessivo dell'imposta erariale sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, riscossa nel secondo esercizio finanziario precedente.

Le quote predette sono ripartite tra i comuni e tra le province:

- a) per metà in base alla lunghezza della rete stradale in carico a ciascun ente; per le strade gestite in consorzio tra enti locali la lunghezza stradale viene ripartita tra gli enti consorziati secondo gli apporti originari al consorzio;
- b) per metà con il criterio previsto al secondo comma, lettera b) del precedente articolo 1 ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Art. 9.

A decorrere dal 1º gennaio 1971, l'assegnazione a favore delle province sul fondo di cui al secondo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, numero 39, è elevato da un terzo a due quinti dell'ammontare dei versamenti annui delle tasse di circolazione.

Il senatore Maccarrone ha presentato un emendamento inteso a sostituire l'articolo con il seguente:

« A decorrere dal 1º gennaio 1969 l'assegnazione a favore delle province del fondo di cui al secondo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è elevata da un terzo dei versamenti annui delle tasse di circolazione alla metà dell'ammontare ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Sempre all'articolo 9 è stato presentato dal senatore Li Vigni un emendamento tendente a sostituire le parole « è elevato da un terzo a due quinti » con le altre: « è elevato da un terzo alla metà ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Art. 10.

Il fondo da istituire negli anni 1969 e 1970 nel bilancio del Ministero dell'interno, per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 420, è determinato, in deroga

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

29^a Seduta (5 dicembre 1969)

a quanto previsto alla lettera *a*) dell'articolo 3 della citata legge n. 420, in importo pari al 4 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso negli anni finanziari 1966 e 1967.

È stato presentato dal senatore Maccarrone un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo 10 con il seguente:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1969 è stabilito un contributo a carico del bilancio dello Stato di lire 80 miliardi ad integrazione del fondo previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 420 ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Art. 11.

A decorrere dall'anno 1971, ai comuni e alle province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguano il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo annuale, sempre che non fruiscano di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, numero 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione dei precedenti commi si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dello interno e da ripartire nella misura di un

quarto alle province e di tre quarti ai comuni.

Al predetto fondo è devoluta la quota del 4 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso nel terzo esercizio antecedente.

I contributi a favore dei comuni e delle province interessati sono stabiliti annualmente, con decreti del Ministero dell'interno, in misura proporzionale all'importo del mutuo autorizzato per il pareggio del bilancio relativo al penultimo esercizio precedente, in base a un coefficiente da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

Il coefficiente di cui al comma precedente è calcolato separatamente per le province e per i comuni dividendo l'ammontare della quota loro spettante sul fondo previsto dal presente articolo per l'importo complessivo dei mutui autorizzati a pareggio dei bilanci relativi al penultimo esercizio precedente rispettivamente delle province e dei comuni, che non abbiano fruito, per lo stesso esercizio, di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Sempre dal senatore Maccarrone è stato presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma con i seguenti:

« Il fondo è erogato a favore dei comuni e delle province che si trovino in condizioni precarie, con i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dal primo comma del presente articolo, la condizione di precarietà si verifica quando il gettito per abitante dei tributi di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'articolo 1 sia inferiore alla metà del corrispondente gettito per abitante calcolato per l'intero territorio nazionale.

Per ogni esercizio finanziario sarà allegato al bilancio di previsione del Ministero dell'interno l'elenco dei comuni e delle province proposti per il riparto e la quota loro spettante ».

Lo metto ai voti. (Non è approvato).

Il senatore Maccarrone ha presentato un altro emendamento tendente ad inserire i seguenti commi:

« Sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è iscritto un apposito capitolo dell'importo di lire 80 miliardi per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà per l'esercizio finanziario 1969 a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato ».

Tale emendamento è precluso in conseguenza della reiezione della proposta di modifica sull'articolo 10.

Ricordo alla Commissione che anche il senatore Li Vigni ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere al quarto comma, dopo le parole: « Al predetto fondo è devoluta la quota del 4 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso nel terzo esercizio antecedente », le altre: « Tale quota sarà devoluta, dal 1º gennaio 1971, nella misura del 6 per cento ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo approvato della Camera dei deputati.

(È approvato).

Art. 12.

Le quote di compartecipazione del 7,80 per cento e del 2,60 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, da attribuire ai comuni ed alle province a norma degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, sono determinate, a partire dall'anno finanziario 1969, sul provento netto riscosso nel terzo esercizio antecedente.

Con effetto dal 1º gennaio 1970 le predette quote sono elevate, rispettivamente, al 9,40 e al 3,50 per cento e sono così ripartite:

- a) per metà in proporzione diretta della popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico;
- b) per metà in proporzione inversa al gettito pro capite dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, per i comuni, e dell'addizionale provinciale a detto tributo per le province, nonchè delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati di ciascun comune e di ciascuna provincia per la relativa popolazione residente.

Il gettito dei tributi di cui alla lettera b) del comma precedente è quello iscritto a ruolo nel terzo esercizio antecedente a quello cui il riparto si riferisce.

L'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 420, è abrogato.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Maccarrone un emendamento tendente a sostituire i primi due commi con i seguenti:

« A decorrere dal 1º gennaio 1969 le quote dell'imposta generale sull'entrata previste dagli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, restano fissate nella misura del 10,50 per cento per i comuni e del 3,50 per cento per le province. Si applica il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Con effetto dal 1º gennaio 1969 le quote predette sono ripartite con i seguenti criteri:

- a) per metà in proporzione diretta alla popolazione residente in base all'ultimo censimento demografico;
- b) per metà in proporzione inversa al gettito per abitante dell'imposta comunale sulle industrie, il commercio, le arti e le professioni per i comuni e dell'addizionale provinciale a detto tributo per le province, nonchè delle sovrimposte sui terreni e fab-

5^a Commissione (Finanze e Tesoro)

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

bricati iscritte a ruolo nel secondo esercizio finanziario precedente ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Art. 13.

A decorrere dal 1º gennaio 1969, fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, la quota dell'1,10 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata da attribuire, in virtù dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014, ai comuni parzialmente montani, è ripartita in base alla percentuale di popolazione residente in ciascun comune, alla data dell'ultimo censimento demografico, corrispondente al rapporto proporzionale corrente tra la parte di territorio considerata montana, ai sensi della legge 30 luglio 1957, n. 657, e l'intero territorio comunale.

O L I V A, relatore. Chiedo sia dato atto che rimane, in un certo senso, aperta la questione dei comuni montani i quali, pur accettando il principio che si migliori il modo di ripartizione in relazione alla loro posizione particolare di comuni parzialmente montani, hanno fatto presente che la regola adottata va intesa in senso inverso. Mi sono permesso di segnalare il problema al Ministro delle finanze il quale si è dichiarato disposto a studiare, subito dopo la approvazione di questo provvedimento, un modo organico di distribuzione di questi ed altri tributi, idoneo ad introdurre un nuovo metodo nel finanziamento delle casse comunali.

B O S C O , *ministro delle finanze*. Ringrazio vivamente il senatore Oliva che ha interpretato esattamente il mio pensiero. Ritengo che la materia debba essere rivista non solo per quanto concerne la ripar-

tizione della quota IGE per i comuni montani, ma per tutte le quote dei tributi che debbono essere date dallo Stato ai comuni e alle province e domani alle regioni. Bisogna escogitare una procedura più semplice per evitare quei ritardi che oggi, purtroppo, dobbiamo riscontrare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 14.

A compensazione della perdita subìta dai comuni, a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, è attribuita ai comuni stessi, per gli anni 1967, 1968 e 1969, una integrazione a carico del bilancio dello Stato pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite negli stessi anni 1967, 1968 e 1969 a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai comuni, con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti, acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo di imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

Con le integrazioni di cui al primo comma del presente articolo viene a cessare lo obbligo per lo Stato di provvedere alla compensazione a favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia, nonchè delle relative

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

supercontribuzioni e addizionali, disposta con legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Ai fini della corresponsione dell'integrazione, di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 44.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968.

(È approvato).

Art. 15.

A decorrere dal 1º gennaio 1970, in favore dei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, è attribuita una quota pari allo 0,75 per cento del provento IGE riscosso nel terzo esercizio antecedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra i comuni, di cui al comma precedente, in proporzione all'ammontare delle riscossioni conseguite da ciascuno di essi nell'anno 1959 per l'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Le modalità relative alla ripartizione suddetta saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentiti i Ministri dell'interno e del tesoro.

Alla liquidazione delle somme di spettanza di ciascun comune interessato si provvede annualmente, a cura delle Intendenze di finanza, con ordinativi su aperture di credito emessi senza limite di importo sul competente capitolo di spesa.

(È approvato).

Art. 16.

A garanzia dell'ammortamento dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, per il finanziamento delle opere pubbliche di loro competenza, i comuni e le province sono autorizzati a rilasciare, a favore dell'istituto mutuante, delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, sulle imposte di consumo, sulle compartecipazioni a tributi erariali, sull'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, sull'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 973, nonchè

sui contributi permanenti a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato.

Gli istituti e sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio termine e gli enti ed istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi, nonchè gli Istituti di credito agrario e gli istituti autorizzati ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 176, per le opere di cui all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed agli articoli 9, 16 e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono autorizzati, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a concedere i mutui di cui trattasi e ad accettare in garanzia le delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiarie, compartecipazioni, tributi e contributi di cui al precedente comma.

Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti della garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie delle suddette aziende, enti ed istituti finanziari.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Maccarrone un emendamento tendente a sostituirne il testo con il seguente:

« L'articolo 33 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, deve intendersi abrogato.

Per provvedere al finanziamento delle opere pubbliche e dei servizi inerenti ai loro fini istituzionali, le province e i comuni sono autorizzati, anche in deroga alla limitazione di cui all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui con gli istituti e sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine e con gli enti ed istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi statali e parastatali.

A garanzia dell'ammortamento dei suddetti mutui i comuni e le province sono autorizzati a rilasciare a favore dell'istituto mutuante delegazioni sulle sovrimposte fondiarie, sulle compartecipazioni a tributi erariali, all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale nonchè sui contributi erariali per soppressi tributi locali e sui contri5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

buti erariali permanenti a copertura di spese per servizi di pertinenza dello Stato.

Gli enti e gli istituti finanziari suddetti sono autorizzati a concedere i mutui di cui trattasi e ad accettare in garanzia le delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiarie, compartecipazioni, tributi e contributi di cui al precedente comma.

Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti della garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni dei suddetti enti od istituti finanziari ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Art. 17.

La somministrazione dei mutui, assistiti dal contributo o concorso statali, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonchè dagli altri Istituti di cui all'articolo precedente, avviene su richiesta del rappresentante legale dell'ente interessato, corredata dallo stato di avanzamento dei lavori, vistato dal Genio civile, in deroga all'articolo 82 del testo unico delle leggi riguardanti l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in deroga all'articolo 168 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

(È approvato).

Art. 18.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sul restante venti per cento, o eventuale minore quota quale risulta dal conto consuntivo, deliberato dal consiglio comunale o provinciale, dei mutui autorizzati ad integrazione dei bilanci comunali per gli esercizi dal 1957 al 1961 incluso e dei bilanci provinciali per gli esercizi dal 1957 al

1968 incluso, ai comuni ed alle province che, per mancanza di cespiti delegabili, non abbiano potuto o non possano contrarre per intero i relativi mutui.

I mutui contratti ai sensi del precedente comma devono essere destinati alla estinzione delle anticipazioni a suo tempo ottenute in conto dei relativi disavanzi economici, nonchè al pagamento delle eventuali spese regolarmente impegnate, previste nei bilanci cui i mutui stessi si riferiscono e non ancora soddisfatte.

Ai mutui di cui al precedente articolo non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14 della legge 16 settembre 1960, numero 1014.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Maccarrone un emendamento tendente a sostituire il primo comma con i seguenti:

« A decorrere dal bilancio dell'esercizio 1971 la garanzia dello Stato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è concessa fino alla concorrenza del 100 per cento ai comuni e alle province che non hanno cespiti delegabili.

La garanzia prevista dal comma precedente è altresì concessa ai mutui autorizzati ad integrazione dei bilanci comunali per gli esercizi dal 1957 al 1961 incluso e dei bilanci provinciali per gli esercizi dal 1957 al 1968 incluso ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Art. 19.

L'obbligo da parte dei comuni di corrispondere allo Stato, in sede di assegnazione in loro favore del contributo nelle spese per l'istruzione pubblica, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, gli oneri concernenti le spese sostenute alla

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

data del 30 settembre 1963 per il trattamento economico corrisposto al personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso le cessate scuole di avviamento professionale, consolidati ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, cessa a decorrere dal 1° gennaio 1970.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Maccarrone un emendamento tendente a sostituire il testo con il seguente:

« Il contributo erariale previsto dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, resta così fissato:

per l'esercizio finanziario 1969: lire 64 miliardi a favore dei comuni e lire 16 miliardi a favore delle province;

per gli esercizi successivi: la quota fissata per l'esercizio precedente aumentata del 12 per cento ».

Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

(Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo)

Art. 20.

L'articolo 22 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le imposte di consumo sono applicate entro i limiti indicati all'articolo 95 secondo le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi stabiliti dal Ministero delle finanze, sentita una Commissione composta da un rappresentante dei Ministeri delle finanze e dell'industria e commercio, da un rappresentante dell'istituto centrale di statistica e da tre rappresentanti dei comuni desi-

gnati dall'associazione nazionale comuni di Italia.

La determinazione dei valori medi è effettuata ogni anno in base alla media dei prezzi al minuto, non computata l'imposta e con riferimento al precedente periodo 1º ottobre-30 settembre.

Su motivata proposta dei comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale, i valori medi possono essere differenziati, per determinate province e gruppi di comuni, in relazione a particolari situazioni locali. Le relative proposte, che possono riguardare anche la classificazione e la qualificazione dei generi, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro il 30 giugno di ogni anno.

Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nell'articolo 95, il comune stabilisce, con apposita tariffa, in cifra concreta, l'entità dell'imposta, per unità di misura, applicabile dal successivo 1° gennaio.

Le tariffe, da adottare senza limiti di tempo, non possono essere modificate che mediante deliberazioni del competente organo comunale, debitamente approvate ».

Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Segnana il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'approvare, in sede redigente, gli articoli del disegno di legge n. 909,

considerato che la commissione prevista al secondo comma dell'articolo 20 e che i comitati provinciali dei prezzi integrati, come previsto dal quarto comma dell'articolo 20 e dell'articolo 21, esprimono il proprio parere e formulano proposte nella delicata materia delle classificazioni, delle qualificazioni e dei valori medi per l'applicazione delle imposte di consumo;

considerato che appare quanto mai opportuno sentire il parere dei contribuenti di diritto;

visto che nelle commissioni di cui agli articoli sopracitati non è prevista la presenza dei rappresentanti di tali contribuenti,

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

impegna il Ministro delle finanze ad emanare direttive affinchè la commissione di cui al secondo comma dell'articolo 20 ed i comitati provinciali dei prezzi consultino esperti designati dalle organizzazioni dei commercianti più rappresentative ».

BOSCO, ministro delle finanze. Lo accetto come raccomandazione, facendo presente che impartirò le direttive richieste qualora ciò rientri nell'ambito dei miei poteri.

S E G N A N A . Prendo atto della buona volontà espressa dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Segnana.

(È approvato).

Art. 21.

Nella prima applicazione della presente legge le eventuali proposte dei comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale di cui al precedente articolo 19, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Entro 60 giorni dalla stessa data il Ministro delle finanze emana il decreto con il quale vengono determinati i valori di cui al predetto articolo 19. In base a tale decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i comuni adottano le determinazioni di loro competenza.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Li Vigni un emendamento tendente a sostituire alle parole: « entro trenta giorni dalla data di pubblicazione », le altre: « entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ».

Lo metto ai voti. (Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(E approvato).

Art. 22.

L'articolo 1 della legge 21 novembre 1966, n. 1045, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale di consumo sulle carni, la classificazione degli animali della specie bovina è la seguente:

vitelli: animali vivi della specie bovina il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 chilogrammi e che hanno ancora la dentizione da latte;

bovini: altri animali vivi della specie bovina.

Le aliquote massime dell'imposta sono stabilite nella misura del 7 per cento del valore per i vitelli e del 4,30 per cento del valore per gli altri bovini.

Per tutti gli animali della specie bovina è abolito il sistema di tassazione "a capo" ».

(È approvato).

Art. 23.

La lettera *a*) dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, è sostituita dalla seguente:

« a) per i bovini: vitello, bovino adulto ».(È approvato).

Art. 24.

L'articolo 20 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è modificato come segue:

al primo comma sono soppresse le parole: « dolciumi, cacao e cioccolato » e le parole: « e gas in bombole »;

al secondo comma, dopo le parole: « vetri e cristalli in lavori » sono aggiunte le parole: « dolciumi, cacao e cioccolato, gas in

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che è stato presentato dal senatore Maccarrone un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo 24, già da lui in precedenza illustrato.

OLIVA, relatore. Il relatore dichiara, nel merito dell'accordo, che potrebbero esserci molti elementi per aderire alla proposta di soppressione avanzata dal senatore Maccarrone non tanto per l'atto formale in sè di lasciare la materia senza disciplina giuridica, quanto per il fatto che quella adottata dalla Camera dei deputati non risponde neanche al rafforzamento del potere comunale di trattativa in casi di abbonamento. Tuttavia, siccome l'accordo è di non complicare la discussione, direi che anche su questo punto potrebbe essere preso un impegno preciso perchè la questione venga immediatamente ripresa e diversamente risolta con una iniziativa legislativa parlamentare, a cui noi speriamo che da parte del Ministro si dia il necessario sussidio di collaborazione.

BOSCO, ministro delle finanze. Accetto di riprendere in considerazione la materia in un contesto più organico. Per il momento però riterrei opportuno non stralciare l'articolo, proprio per il motivo al quale ha accennato in precedenza il ministro Restivo insieme a tutti gli altri membri della Commissione in ordine alla necessità di approvare il disegno di legge senza ulteriori indugi. Se stralceremo ancora un altro articolo, daremo infatti occasione alla Camera dei deputati di ritardare ancora di più l'approvazione definitiva del provvedimento. Assumo comunque l'impegno — e credo che l'impegno del Ministro possa essere considerato sufficiente — di riprendere immediatamente in considerazione l'intera materia.

M A C C A R R O N E . Nel prendere atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, mi associo alle considerazioni dell'onorevole relatore. Ritiro l'emendamento soppressivo, ma dichiaro che voterò contro l'articolo 24.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 24 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Art. 25.

L'articolo 63 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il capo ufficio delle imposte di consumo, presso il quale sono stati invitati i trasgressori a portare le merci, dispone che sia redatto, secondo le norme del regolamento, il processo verbale da trasmettere al sindaco.

Se il processo verbale si riferisce a delitti previsti dal precedente articolo, il sindaco lo invia all'autorità giudiziaria; se, invece, si riferisce a contravvenzioni, lo trattiene fino al trentesimo giorno dalla redazione del verbale stesso, per inviarlo all'autorità giudiziaria qualora non sia stata presentata, entro detto periodo, domanda per la definizione amministrativa della trasgressione, ai sensi dell'articolo 66 del presente testo unico.

Quando il processo verbale si riferisce a contravvenzioni deve essere fatta espressa menzione del diritto del trasgressore di presentare, entro trenta giorni dalla data del verbale, domanda per la definizione amministrativa della tragressione.

Il processo verbale fa fede, in giudizio, fino a prova contraria ».

(È approvato).

Art. 26.

Il primo comma dell'articolo 297-sexies, sub articolo 4 della legge 18 maggio 1967, n. 388, è sostituito dal seguente:

« La maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis, nonchè la maggiorazione di cui al

5^a Commissione (Finanze e Tesoro)

29^a SEDUTA (5 dicembre 1969)

successivo articolo 297-octies, e l'indennità di cui all'articolo 297-quater, sono dovute rispettivamente, a favore ed a carico del comune e della provincia, anche per i tributi e le addizionali spettanti o devoluti ad enti diversi dall'Ente locale che provvede all'iscrizione a ruolo ».

(È approvato).

Art. 27.

Le esenzioni previste dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, dall'articolo 17 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1º novembre 1965, n. 1179, nonchè dal comma aggiunto con la legge 7 febbraio 1968, n. 26, all'articolo 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, si applicano alle costruzioni economiche e popolari, contemplate dalle disposizioni stesse, ultimate entro il 31 dicembre 1973.

(È approvato).

(Disposizioni finanziarie)

Art. 28.

Alle spese concernenti erogazioni alle province, ai comuni ed agli altri enti ed istituti, di quote di compartecipazione al provento di tributi erariali, di contributi compensativi di minori entrate derivanti da soppressione o modifica di tributi locali e da agevolazioni fiscali, di contributi a pareggio economico di bilancio, nonchè di quote di entrate devolute agli enti ed istituti anzidetti e di ritenute d'acconto dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni, e delle relative addizionali provinciali, operate ai sensi dell'articolo 273 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La norma di cui al precedente comma si applica anche alle spese iscritte in bilancio, per i suindicati titoli, in esercizi precedenti al 1968.

(È approvato).

Art. 29.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 44.000 milioni per l'anno finanziario 1968, lire 31.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 68.500 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede con corrispondenti riduzioni del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari 1968, 1969 e 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Autorizziamo quindi il relatore Oliva a chiedere all'Assemblea l'assenso a presentare relazione orale di modo che il provvedimento possa essere esaminato dal Senato nella prossima settimana.

Se non si fanno osservazioni la Commissione proporrà all'Assemblea di considerare assorbito il disegno di legge n. 376, mentre la discussione dei disegni di legge n. 297 e n. 360 e n. 909-bis è rinviata.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 14,50.